



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare sui provvedimenti d'integrazione- professionali (CPIP)

Valide dal 1° gennaio 2014

Stato: 1° gennaio 2019

318.507.02 i

01.19

Premessa 1/19

Le modificazioni seguenti entreranno in vigore il 1° gennaio:

- In seguito all'aumento del salario alla prestazione da CHF 2.55 a CHF 2.60 i numeri marginali 3008, 3010, 4008, 4016 sono stati adattati
- I numeri marginali 3043.2 et 4035 sono stati corretti
- Il capitolo 6 è stato interamente riveduto, incluso la strutturazione e la numerazione dei numeri marginali, in quanto gli allegati II-VI sono stati soppressi.

Indice

Abbreviazioni.....	8
1ª Parte:In generale	11
1. Contenuto	11
2. Adeguatezza dei provvedimenti.....	11
3. Obbligo di ridurre il danno e di collaborare	11
4. Integrazione professionale di invalidi psichici.....	12
5. Integrazione professionale ed esecuzione di misure di diritto penale.....	13
6. Provvedimenti professionali all'estero.....	14
7. Collaborazione con terzi.....	14
8. Reintegrazione dei beneficiari di una rendita	15
8.1 Consulenza e accompagnamento dei beneficiari di una rendita e dei loro datori di lavoro	15
9. Coaching da parte di fornitori di prestazioni esterni..	17
2ª Parte:Orientamento professionale.....	18
10. Concetto	18
11. Delimitazione rispetto ai provvedimenti d'accertamento.....	18
12. Diritto	18
13. Svolgimento.....	19
14. Rimborso delle spese	20
3ª Parte:Prima formazione professionale	21
15. Concetto	21
16. Delimitazioni	21
16.1 Rispetto alla scuola e agli anni intermedi	21
16.2 Rispetto all'orientamento professionale.....	21
16.3 Rispetto alla riformazione professionale.....	22
16.4 Rispetto ai periodi di introduzione e ambientamento in un posto di lavoro protetto.....	23

16.5	Rispetto ai provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale	23
17.	Diritto	23
18.	Generi di formazione.....	24
19.	Formazioni equiparate alla prima formazione professionale.....	25
19.1	Preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto	25
19.2	Formazione in una nuova professione.....	26
19.3	Perfezionamento	26
20.	Durata della formazione.....	27
21.	Entità delle prestazioni	28
22.	Interruzione della formazione a causa dell'invalidità .	29
23.	Perfezionamento professionale	29
24.	Base di calcolo per determinare le spese suppletive causate dall'invalidità	30
25.	Spese computabili.....	32
26.	Spese di formazione	32
26.1	Spese di trasporto	33
26.2	Formazione con vitto fuori di casa in un'istituzione con un contratto di prestazioni o una tariffa stabilita nei singoli casi	33
26.3	Formazione con vitto e alloggio fuori di casa.....	33
27.	Spese non computabili	34
27.1	Protezione assicurativa	34
27.2	Cura della salute e igiene personale	34
27.3	Salario di tirocinio, mance ecc.....	34
4^a Parte:	Riformazione professionale	36
28.	Concetto	36
29.	Delimitazioni	36
29.1	Rispetto all'orientamento professionale.....	36

29.2	Rispetto alla prima formazione professionale	37
29.3	Rispetto ai periodi di introduzione e ambientamento in un posto di lavoro protetto	38
30.	Diritto	38
31.	Generi di riforma professionale	41
32.	Durata della formazione.....	42
33.	Entità delle prestazioni	43
34.	Spese computabili.....	44
34.1	Spese di formazione	44
34.2	Spese di trasporto	45
34.3	Formazione con vitto fuori di casa in un'istituzione con un contratto di prestazioni o una tariffa stabilita nei singoli casi	46
34.4	Formazione con vitto e alloggio fuori di casa.....	46
34.5	In un'istituzione con un contratto di prestazioni o una tariffa stabilita nei singoli casi.....	46
35.	Spese non computabili	47
35.1	Protezione assicurativa	47
35.2	Cura della salute e igiene personale	47
5ª Parte:	Servizio di collocamento, lavoro a titolo di prova, assegno per il periodo d'introduzione, indennità per sopperire all'aumento dei contributi e aiuto in capitale.....	48
36.	Servizio di collocamento	48
36.1	Concetto.....	48
36.2	Sostegno attivo nella ricerca di un impiego	48
36.3	Diritto	49
36.4	Entità delle prestazioni	50
37.	Mantenimento del posto di lavoro	51
37.1	Diritto	51
38.	Consulenza ai datori di lavoro	52

39.	Lavoro a titolo di prova.....	52
39.1	Delimitazioni.....	53
39.1.1	Rispetto all'intervento tempestivo.....	53
39.1.2	Rispetto ai provvedimenti di reinserimento.....	53
39.2	Entità delle prestazioni.....	54
39.3	Procedura.....	54
40.	Assegno per il periodo d'introduzione.....	54
40.1	Diritto.....	55
40.2	Entità delle prestazioni.....	55
40.3	Procedura.....	55
41.	Indennità per sopperire all'aumento dei contributi	56
41.1	Diritto.....	57
41.2	Entità delle prestazioni.....	57
42.	Aiuto in capitale.....	58
42.1	Concetto.....	58
42.2	Delimitazione rispetto alla consegna di mezzi ausiliari	58
42.3	Diritto.....	59
42.4	Generi di prestazioni.....	60
42.4.1	Prestazioni in denaro senza obbligo di rimborso.....	60
42.4.2	Prestiti.....	61
42.4.3	Impianti aziendali.....	62
42.4.4	Prestazioni di garanzia.....	62
42.5	Entità delle prestazioni.....	62
42.6	Obblighi.....	63
42.7	Procedura.....	64
42.7.1	Accertamento.....	64
42.7.2	Decisione.....	64
42.7.3	Pagamento.....	65
42.7.4	Sorveglianza.....	65
42.7.5	Richiesta di rimborso.....	65
6ª Parte:	Rimborso delle spese ai fornitori di prestazioni.....	67
43.	Fornitori di prestazioni.....	67
44.	Contratto di prestazioni (convenzione tariffale).....	67

45.	Rimborso delle spese in singoli casi.....	67
46.	Condizioni contrattuali generali (CCG) e condizioni quadro (CQ)	68
47.	Scambio di informazioni.....	68
48.	Valutazione dell'efficacia (reporting e controlling).....	69
7^a Parte:	Entrata in vigore.....	70

Abbreviazioni

AD	Assicurazione contro la disoccupazione
AFC	Attestato federale di capacità
AI	Assicurazione invalidità
AINF	Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
AM	Assicurazione militare
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CAP	Centro di accertamento professionale dell'AI
CIGAI	Circolare sulle indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità
CIGI	Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità
CMAI	Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell'assicurazione per l'invalidità
CPAI	Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità
CRSV	Circolare sul rimborso delle spese di viaggio nell'assicurazione per l'invalidità
IPG	Indennità di perdita di guadagno
LADI	Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.0)
LAI	Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20)

LAINF	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20)
LEF	Legge federale dell'11 aprile 1899 sull'esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
LFPPr	Legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale; RS 412.10)
LPGA	Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)
N.	Numero marginale
OAI	Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.201)
OAVS	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
RCC	Rivista mensile dell'AVS, dell'AI e delle IPG, pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (dal 1993: Pratique VSI; i numeri rinviano all'anno di pubblicazione e alla pagina della versione francese)
SCI	Sistema di controllo interno
seg./segg.	seguito/seguiti
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni
UCC	Ufficio centrale di compensazione
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
VSI	Pratique VSI – rivista mensile sull'AVS/AI/IPG e sugli assegni familiari, pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (d/f; fino al 1992:

RCC; i numeri rinviano all'anno di pubblicazione e alla pagina della versione francese)

1ª Parte: In generale

1. Contenuto

- 1001
1/18 La presente circolare definisce le condizioni quadro per una pianificazione mirata, come pure per l'attuazione dei provvedimenti professionali e il rimborso delle spese ai fornitori di prestazioni.
- 1002
1/18 Soppresso
- 1003
1/18 Soppresso
- 1004
Soppresso
- 1005
1/17 Soppresso

2. Adeguatezza dei provvedimenti

- 1006
1/18 Possono essere accordate prestazioni soltanto per i provvedimenti che sono conformi alle capacità e, possibilmente, alle attitudini dell'assicurato e che perseguono l'obiettivo di integrazione in maniera semplice ed adeguata. Deve esserci un rapporto ragionevole fra la durata e i costi del provvedimento, da un lato, e il risultato economico (nel senso dell'efficacia dell'integrazione), dall'altro. La formazione professionale deve inoltre rispondere alle esigenze del mercato del lavoro ed aver luogo possibilmente nel mercato del lavoro primario.

3. Obbligo di ridurre il danno e di collaborare (art. 7 cpv. 2 LAI, art. 21 cpv. 4, 28 e 43 cpv. 2 LPG)

- 1007
1/18 Per quanto concerne l'obbligo di ridurre il danno e di collaborare si vedano i N. 1048 segg. CIGI. Gli assicurati devono collaborare all'accertamento del loro diritto a prestazioni e delle loro possibilità di integrazione e reintegra-

zione. Per le sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di ridurre il danno o di collaborare si rimanda ai N. 7011 segg. CIGI.

- 1008
1/16 L'assicurato è tenuto a collaborare, ossia deve sottoporsi a tutti i provvedimenti d'accertamento, d'integrazione e di reintegrazione esigibili ordinati (p. es. provvedimenti sanitari come la psicoterapia ecc.) e contribuire attivamente alla riuscita dell'integrazione. Per poter beneficiare dei provvedimenti d'accertamento, d'integrazione e di reintegrazione, oltre a dover presentare un'idoneità all'integrazione soggettiva e la necessaria motivazione, l'assicurato deve dare prova di una certa flessibilità e disponibilità in termini di tempo (sentenza del TF [8C 664/2013](#) del 25 marzo 2014, consid. 3.4) nonché della volontà di raggiungere gli obiettivi vincolanti convenuti (sentenza del TF [8C 583/2014](#) del 12 dicembre 2014, consid. 5.2).
- 1009
1/18 Se l'assicurato non adempie all'obbligo di ridurre il danno o di collaborare, l'ufficio AI può diffidarlo e impartirgli un adeguato termine di riflessione giusta l'articolo 7b capoverso 2 LAI. La diffida e la concessione di un adeguato termine di riflessione con l'indicazione delle conseguenze (riduzione o rifiuto di prestazioni; decisione sulla base degli atti o decisione di non entrare in materia) vanno notificate in una comunicazione che non indichi i rimedi giuridici. Nei casi disciplinati nell'articolo 7b capoverso 2 LAI, si può derogare, a titolo eccezionale, a questa procedura (v. N. 7020 segg. CIGI).

4. Integrazione professionale di invalidi psichici

- 1010 I provvedimenti professionali destinati agli invalidi psichici devono tenere debitamente conto, per quanto concerne la durata e l'organizzazione, dell'instabilità della salute dell'assicurato e non essere dettati esclusivamente da motivi terapeutici. Un provvedimento professionale con effetti secondari positivi sul piano terapeutico può però essere preso in considerazione quando l'obiettivo prioritario è rappresentato dall'immediata integrazione professionale.

5. Integrazione professionale ed esecuzione di misure di diritto penale

- 1011 L'esecuzione di misure di diritto penale non esclude il diritto a provvedimenti professionali durante lo stesso periodo (RCC 1988 pagg. 191 e 405). L'inizio e la durata della formazione devono essere concordati con gli organi di esecuzione delle misure penali. L'AI è però tenuta ad assumere soltanto le spese causate dall'invalidità direttamente connesse al provvedimento d'integrazione, non quelle che riguardano l'esecuzione della pena.
- 1011.1 Se per principio sussiste un diritto a provvedimenti professionali, l'ufficio AI competente verifica l'entità dei provvedimenti cui l'assicurato avrebbe diritto indipendentemente dall'esecuzione di misure di diritto penale. Se senza di essa l'AI coprisse ad esempio solo le spese suppletive causate dall'invalidità per la formazione in un ambiente protetto, ma non per l'alloggio con presa a carico, l'assicurazione si farebbe carico solo delle spese fino a concorrenza dell'importo del provvedimento di riferimento «Formazione senza alloggio con presa a carico».
- 1011.2 Per determinare le spese suppletive causate dall'invalidità, si ricorre a una tariffa di riferimento applicata presso un'istituzione adeguata senza l'esecuzione di misure di diritto penale. L'AI assume questa parte delle spese complessive di soggiorno nell'istituto penale. Tutte le altre spese riguardano l'esecuzione della pena e non sono prese a carico dall'AI. Fanno eccezione a questa regola le convenzioni concluse tra le istituzioni di esecuzione di misure di diritto penale e l'AI fino alla loro scadenza
- 1012 Soppresso
1/18
- 1013 Soppresso
5/17

1014 e Soppressi
1015
1/17

6. Provvedimenti professionali all'estero (art. 9 cpv. 1 LAI, art. 23^{bis}-23^{ter} OAI)

- 1016 L'esecuzione di provvedimenti professionali all'estero necessita l'autorizzazione dell'UFAS al quale vanno trasmessi tutti gli atti unitamente ad una domanda debitamente motivata. In casi speciali (ad es. provvedimenti in regioni di confine) l'UFAS può concordare con gli uffici AI una deroga a questo principio.
- 1017 Soppresso
- 1018 Soppresso

7. Collaborazione con terzi (art. 41 OAI)

- 1019 Se necessario, l'ufficio AI deve garantire, nei singoli casi, la collaborazione e la coordinazione con gli uffici pubblici competenti di assistenza sociale, orientamento professionale, formazione professionale, AINF, AM, AD e con tutti gli uffici di collocamento.
- 1019.1 L'ufficio AI informa e fornisce consulenza agli specialisti
1/15 provenienti da scuole e istituzioni di formazione, anche a prescindere dai singoli casi, al fine di evitare l'invalidità, garantire l'integrazione con un provvedimento professionale o mantenere nel lungo periodo l'efficacia di un processo d'integrazione concluso.
- 1019.2 L'ufficio AI sensibilizza i datori di lavoro e i medici curanti in
1/15 qualità di partner fondamentali del processo d'integrazione, anche a prescindere dai singoli casi, per individuare i primi segnali di una possibile invalidità. Fornisce inoltre consulenza su questioni specifiche all'invalidità, al fine di evitare

l'invalidità, garantire l'integrazione con un provvedimento professionale o mantenere nel lungo periodo l'efficacia di un processo d'integrazione concluso.

- 1019.3
1/15 Per l'intera durata del processo d'integrazione occorre coinvolgere in modo adeguato il medico curante al fine di garantire il necessario scambio di informazioni, la migliore integrazione possibile dell'assicurato e un trattamento medico adeguato.

8. Reintegrazione dei beneficiari di una rendita (art. 8a cpv. 1 LAI)

- 1020
1/18 Soppreso

- 1020.1
1/18 Nell'ambito della concessione della rendita, gli uffici AI prevedono provvedimenti di accompagnamento adeguati per i beneficiari da cui si attende un certo potenziale d'integrazione, in vista della preparazione a una successiva reintegrazione (v. N. 1023.1).

- 1020.2
1/15 Nel caso dei beneficiari di una rendita per i quali si presume un certo potenziale d'integrazione, l'ufficio AI coinvolge il medico curante nella preparazione del piano d'integrazione.

- 1021
1/18 Soppreso

- 1022
1/18 Soppreso

8.1 Consulenza e accompagnamento dei beneficiari di una rendita e dei loro datori di lavoro (art. 8a cpv. 2 lett. d e cpv. 4 LAI)

- 1023
1/18 Soppreso

- 1023.1
1/17 Dal momento della concessione della rendita, lo scopo delle prestazioni di consulenza e accompagnamento è la reintegrazione dei beneficiari di una rendita con potenziale d'integrazione. Fornendo costantemente consulenza e accompagnamento sin dal momento della concessione della rendita, si intende promuovere sistematicamente il potenziale d'integrazione.
- 1024 Nel processo di reintegrazione, lo scopo della consulenza e dell'accompagnamento è di aiutare i beneficiari di una rendita a trovare sul mercato del lavoro primario un'attività corrispondente alle loro capacità, conoscenze e attitudini e adeguata alle limitazioni dovute alle loro condizioni di salute. Una parte rilevante della prestazione è costituita dalle consulenze impartite ai potenziali datori di lavoro nel processo di reintegrazione.
- 1025 Lo scopo delle prestazioni di consulenza e accompagnamento fornite dopo la soppressione della rendita è di permettere agli ex beneficiari di una rendita di conservare durvolmente l'impiego trovato sul mercato del lavoro primario.
- 1026
1/18 Le prestazioni di consulenza e accompagnamento includono in particolare:
- l'aiuto prestato ai beneficiari di una rendita e alle aziende durante i processi di cambiamento;
 - il coordinamento e l'informazione delle persone coinvolte nel processo d'integrazione;
 - l'aiuto nel paragonare il profilo del posto e il profilo del candidato (matching);
 - il promovimento del potenziale d'integrazione nell'azienda (p. es. sostegno nell'adeguamento dei processi o dei contenuti lavorativi);
 - l'aiuto nella fase d'introduzione (p. es. creazione di una situazione di lavoro qualificante);

– l'intervento di un professionista in caso di crisi.

1027 Le prestazioni di consulenza e accompagnamento sono
1/17 fornite dall'ufficio AI o delegate a uno specialista esterno.

9. Coaching da parte di fornitori di prestazioni esterni

1028 Se l'assicurato segue un provvedimento d'integrazione pro-
1/18 fessionale interamente o parzialmente nel mercato del la-
voro primario e appare indicato un coaching specializzato,
mirato e di durata limitata, questo compito può essere attri-
buito a un fornitore di prestazioni esterno. Il coaching può
avere gli scopi seguenti: mantenimento del posto di lavoro,
successo del provvedimento individuale o ricerca di un po-
sto di lavoro.

2ª Parte: Orientamento professionale (art. 15 LAI)

10. Concetto

2001
1/17 L'orientamento professionale, che include anche la consulenza di carriera per gli adulti, si prefigge di definire la personalità dell'assicurato e di stabilire le sue capacità e attitudini in vista della scelta di una formazione, di un'attività professionale o di mansioni in un altro campo d'attività adeguate o del collocamento.

11. Delimitazione rispetto ai provvedimenti d'accertamento (art. 43 LPGA, art. 69 OAI)

2001.1
1/17 Per poter beneficiare dell'orientamento professionale, l'assicurato deve essere idoneo all'integrazione. Nel caso degli accertamenti di tipo professionale nell'ambito dell'orientamento professionale ai sensi dell'articolo 15 LAI, l'assicurato è in possesso dell'idoneità all'integrazione sia oggettiva che soggettiva. Gli accertamenti servono a individuare le attività adatte all'assicurato, tenendo conto delle sue capacità e attitudini e del suo danno alla salute. Se occorre solo determinare l'idoneità all'integrazione, si applica il combinato disposto dell'articolo 43 LPGA e dell'articolo 69 OAI. La questione deve essere chiarita prima dell'avvio di provvedimenti d'integrazione professionali.

12. Diritto (art. 15 LAI)

2002 Hanno diritto all'orientamento professionale gli assicurati cui l'invalidità rende difficile la scelta della professione o impedisce l'esercizio dell'attività svolta fino ad allora e che per questa ragione necessitano di una consulenza professionale specializzata.

13. Svolgimento

- 2003
1/17
- L'orientamento professionale è di competenza dell'ufficio AI e comprende:
- i metodi e i provvedimenti usuali (colloqui di consulenza e, se del caso, test psicologici ecc.);
 - stage di orientamento volti ad accertare, attraverso il lavoro pratico e l'esperienza diretta, se la professione prescelta è adatta e a chiarire se l'assicurato soddisfa i requisiti e possiede le attitudini richieste;
 - accertamenti più approfonditi presso istituzioni specializzate o nel mercato del lavoro primario. Questi accertamenti vanno effettuati secondo un programma stabilito per il singolo caso o standardizzato, che persegue un chiaro obiettivo.
- 2004
1/14
- Di regola, gli accertamenti presso le istituzioni specializzate o nel mercato del lavoro primario possono durare al massimo tre mesi. Devono essere conclusi anticipatamente se sono stati raggiunti i risultati sperati o se da una loro continuazione non si possono comunque ottenere ulteriori indicazioni. Le proroghe per coprire il periodo intercorrente fino all'inizio del provvedimento successivo sono ammesse soltanto se permettono di raggiungere gli obiettivi stabiliti nel piano d'integrazione.
- 2005
1/17
- Gli stage di orientamento non devono durare più di due settimane e vanno effettuati durante le vacanze scolastiche. Devono essere ordinati unicamente per stabilire le attitudini professionali. Va rispettata la normativa in materia di diritto del lavoro.
- 2006
1/17
- Soppresso

14. Rimborso delle spese

- 2007
1/17 In caso di accertamenti approfonditi nell'ambito dell'orientamento professionale sono rimborsate le spese del provvedimento come pure le spese di trasporto, di vitto e alloggio e di un'eventuale assistenza supplementare.
- 2008
1/17 Per quel che concerne gli accertamenti nel mercato del lavoro primario, si parte dal presupposto che questi di regola non comportino spese.
- 2009
1/17 Per quel che concerne gli stage di orientamento, l'Al rimborsa generalmente solo le spese suppletive di trasporto causate dall'invalidità (art. 51 LAI).
- 2010
1/17 In caso di soggiorni in vista dell'ammissione in un alloggio con presa a carico le spese non sono assunte dall'Al.

3ª Parte: Prima formazione professionale (art. 16 LAI)

15. Concetto

- 3001 È considerato prima formazione professionale il promovi-
mento professionale mirato e pianificato, messo in atto
dopo la conclusione della formazione scolastica e dopo la
scelta della professione e che ha una prospettiva di suffi-
ciente valorizzazione economica (RCC 1982 pag. 470). Si
ritiene conclusa la formazione scolastica quando sono
adempite chiaramente le condizioni di base personali e
scolastiche per attuare la prima formazione professionale.
- 3002 L'attività nella propria economia domestica e il compimento
di lavori abituali di altro genere sono un obiettivo di forma-
zione professionale come l'esercizio di un'attività lucrativa.

16. Delimitazioni

16.1 Rispetto alla scuola e agli anni intermedi

- 3003 I provvedimenti scolastici devono essere conclusi. La
scelta della professione deve essere stata effettuata e i
provvedimenti previsti devono essere formulati come parte
integrante dell'obiettivo professionale (RCC 1981
pag. 461). I provvedimenti preliminari sono considerati se-
condo l'articolo 16 LAI se dopo la scelta di una professione
diventano necessari come preparazione mirata a una for-
mazione professionale vera e propria. Non rientrano nella
prima formazione professionale gli anni intermedi che ser-
vono ad acquisire la maturità per scegliere una profes-
sione, a trovare una professione, a colmare lacune scola-
stiche, alla maturazione personale ed al promovimento del
comportamento lavorativo (VSI 2002 pag. 178).

16.2 Rispetto all'orientamento professionale

- 3004
1/18 Ai provvedimenti destinati ad accertare le attitudini profes-
sionali si applica l'articolo 15 LAI.

16.3 Rispetto alla riforma professionale

- 3005 I provvedimenti per gli assicurati che hanno concluso la formazione professionale ed esercitano già un'attività lucrativa o che esercitano un'attività ausiliaria senza formazione da almeno sei mesi sono considerati riforma professionale secondo l'articolo 17 LAI (VSI 2000 pag. 192).
- 3005.1
1/18 Dopo la conclusione della formazione professionale è considerata riforma professionale la formazione professionale che l'AI è tenuta a pagare, dopo l'insorgenza di un'invalidità e a causa di essa, a un assicurato che svolgeva un'attività lucrativa già prima dell'insorgenza dell'invalidità, intesa nel senso dell'evento assicurato specifico per il provvedimento d'integrazione (sentenza del TF [I 548/06](#) dell'11 maggio 2007, consid. 4.4). Il criterio di delimitazione determinante rispetto alla formazione in una nuova professione (Art. 16 cpv.1 lett. b LAI), secondo la DTF [110 V 263](#), è il conseguimento di un reddito da attività lucrativa di una certa importanza economica per una durata di almeno sei mesi (DTF [118 V 7](#) e sentenza del TF [9C 354/2010](#) del 16 dicembre 2010 [consid. 2] con rinvii [consid. 4.1.4]; sentenza del TF [8C 716/2016](#) del 1° febbraio 2017).
- 3006 Se una prima formazione professionale ha dovuto essere interrotta a causa di un danno alla salute, una nuova formazione professionale è equiparata alla riforma professionale purché l'ultimo reddito conseguito durante la formazione interrotta sia stato superiore al 30 per cento dell'indennità giornaliera massima (art. 6 cpv. 2 OAI). Determinante per la delimitazione è in questo caso il reddito del lavoro immediatamente precedente l'insorgere dell'evento assicurato anche se la formazione è stata proseguita per un determinato periodo di tempo o addirittura portata a termine malgrado l'invalidità oppure se l'assicurato a formazione conclusa ha esercitato la professione equiparata (VSI 1997 pag. 163; VSI 2002 pag. 102). Questo vale anche se, dopo l'interruzione della formazione, l'assicurato riesce ad esercitare per diversi anni un'attività lucrativa inadeguata ed a lungo termine insostenibile, ma deve poi abbandonarla a causa dell'invalidità; la fattispecie non

rappresenta un secondo – nuovo – evento assicurato (VSI 2002 pag. 98).

- 3007 Gli assicurati che a causa dell'invalidità non hanno potuto concludere nessuna formazione e hanno esercitato diverse attività di breve durata (ad esempio lavori saltuari) rientrano nella prima formazione professionale giusta l'articolo 16 LAI.

16.4 Rispetto ai periodi di introduzione e ambientamento in un posto di lavoro protetto

- 3008
1/19 L'introduzione e l'ambientamento in un posto di lavoro protetto (salario alla prestazione inferiore a 2.60 franchi all'ora) non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 16 LAI (VSI 2002 pag. 182).

16.5 Rispetto ai provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 14a LAI)

- 3009
1/18 I provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale come l'adattamento al processo di lavoro, l'incoraggiamento della motivazione al lavoro, la stabilizzazione della personalità e l'esercitazione degli elementi sociali di base allo scopo primario di rendere l'assicurato idoneo all'integrazione non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 16 LAI. Analogamente ai provvedimenti di occupazione, possono invece essere parte integrante dei provvedimenti di reinserimento giusta l'articolo 14a LAI.

17. Diritto (art. 16 cpv. 1 LAI)

- 3010
1/19 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativamente:

- l'assicurato è colpito da un'invalidità che lo limita considerevolmente nella formazione professionale e gli causa notevoli spese;
- l'assicurato deve essere idoneo all'integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
- la formazione deve essere adeguata all'invalidità e alle capacità dell'assicurato e perseguire in maniera semplice e mirata l'integrazione nel mondo del lavoro o in altre attività. Non sono assunte le spese per una formazione dalla quale presumibilmente non deriverà una prestazione lavorativa sufficientemente valorizzabile sul piano economico. È sufficientemente valorizzabile una prestazione lavorativa retribuita con almeno 2.60 franchi all'ora (VSI 2000 pag. 190).

3011 Hanno diritto alla prima formazione professionale gli assicurati che

- non avevano ancora concluso una formazione professionale prima dell'insorgere del danno alla salute;
- a causa di un danno alla salute hanno dovuto interrompere una prima formazione professionale durante la quale non avevano ancora conseguito un reddito superiore al 30 per cento dell'indennità giornaliera massima (art. 6 cpv. 2 OAI e contrario);
- a causa dell'invalidità non hanno potuto concludere nessuna formazione professionale e hanno esercitato diverse attività di breve durata.

18. Generi di formazione

3012 La prima formazione professionale comprende:
1/17

- lo svolgimento di una formazione professionale di base secondo l'articolo 17 LFPr (con attestato federale di capacità [AFC] o certificato federale di formazione pratica [CFP]);
- la frequenza di una scuola media o scuola media specializzata, di una scuola di maturità liceale o professionale, di una scuola specializzata superiore, di una scuola universitaria, di una scuola universitaria professionale o di un'università;
- le misure preparatorie al programma ordinario di formazione (RCC 1981 pag. 460).

19. Formazioni equiparate alla prima formazione professionale (art. 16 cpv. 2 LAI)

19.1 Preparazione a un lavoro ausiliario o a un'attività in un laboratorio protetto (art. 16 cpv. 2 lett. a LAI)

- 3013
1/18
- Gli assicurati che adempiono le condizioni per la prima formazione professionale possono essere preparati a un lavoro ausiliario nel mercato del lavoro primario o a un'attività in un laboratorio protetto se ci sono probabilità di valorizzare sufficientemente la formazione sul piano economico e se senza questo provvedimento non è possibile il collocamento nel mercato del lavoro primario o l'assunzione di un'attività in un laboratorio protetto.
- 3014
- Gli assicurati che hanno già ottenuto una sufficiente istruzione in una determinata direzione non possono ripetere la formazione in caso di cambiamento del laboratorio protetto se l'indirizzo professionale è simile o identico. La formazione in una nuova direzione è possibile soltanto se è resa necessaria dall'invalidità.

19.2 Formazione in una nuova professione (art. 16 cpv. 2 lett. b LAI)

- 3015 Hanno diritto alla formazione in una nuova professione gli assicurati che dopo l'insorgere dell'invalidità hanno concluso una formazione inadeguata o assunto un'attività lucrativa insostenibile a lungo termine. Per valutare se il proseguimento di un'attività lucrativa sia esigibile occorre considerare le attitudini professionali dell'assicurato e le prospettive di guadagno.
- 3016 Può essere approvata, a condizione che vi siano prospettive reali per un posto di lavoro, una formazione in una nuova professione anche per gli assicurati che hanno ottenuto dall'AI una prima formazione professionale che a causa dell'invalidità e della situazione economica non li rende idonei al collocamento (RCC 1969 pag. 639).

19.3 Perfezionamento (art. 16 cpv. 2 lett. c LAI)

- 3017
1/18 Per perfezionamento s'intende l'evoluzione professionale sia nel proprio campo sia in uno nuovo. Sono dunque da ritenersi provvedimenti di perfezionamento i provvedimenti che permettono di conservare o ampliare le conoscenze tecniche già acquisite o di acquisirne delle nuove nel proprio o in un altro settore professionale.
- 3018
1/18 Il diritto sorge quando il perfezionamento professionale contribuisce a mantenere o a migliorare la capacità al guadagno, anche se esso non è necessario a causa dell'invalidità (v. anche N. 3019).

Esempio

Un artigiano sordo intende riorientarsi professionalmente ed essere maggiormente attivo nell'amministrazione, nella pianificazione e nella preparazione del lavoro. Per questo motivo vorrebbe conseguire una formazione di organizzatore del lavoro. A causa della sua invalidità necessita dell'aiuto di un interprete della lingua dei segni. Visto che il

perfezionamento porta a un miglioramento della capacità al guadagno (salario più elevato, maggiori opportunità di lavoro), può essere considerato come perfezionamento professionale giusta l'articolo 16 capoverso 2 lettera c LAI.

- 3019
1/18
- Contrariamente a quanto avviene per gli altri provvedimenti professionali dell'AI, si ha un diritto al perfezionamento professionale anche se non vi è *nessuna necessità dovuta all'invalidità* di eseguire il provvedimento. Possono far valere questo diritto anche assicurati che dispongono già di buone conoscenze tecniche nella vita lavorativa anche senza il perfezionamento (lavoratori qualificati/non qualificati) o hanno ultimato la loro formazione e sono integrati nel mondo del lavoro, ma vogliono perfezionarsi a livello professionale. I motivi possono essere diversi, ad esempio rinfrescare le proprie conoscenze tecniche, imparare nuove tecnologie, avere maggiori opportunità sul mercato del lavoro, un'attività più interessante o maggiori possibilità di guadagno.
- Se, invece, un perfezionamento è necessario al fine di mantenere o migliorare la capacità al guadagno a causa dell'invalidità, si tratta di una riforma professionale ai sensi dell'articolo 17 LAI.

20. Durata della formazione

- 3020
1/17
- In linea di principio vi deve essere un rapporto ragionevole fra la durata della formazione e il risultato economico del provvedimento (RCC 1972 pag. 64). Le formazioni che comportano una frequenza della scuola a tempo pieno non devono superare, in generale, la durata ordinaria di formazione. La durata di una formazione è disciplinata dalla legge sulla formazione professionale e il contratto di formazione deve essere approvato dalle autorità cantonali competenti.
- 3020.1
5/17
- Le prime formazioni professionali che non sono disciplinate nella LFP_r sono concesse per l'intera durata, senza tappe. In conformità con le direttive sulla formazione, le formazioni

pratiche INSOS durano di regola due anni (DTF [142 V 523](#)).

3020.2
1/18 Nel caso delle formazioni che prevedono più stadi successivi, in particolare quelle di livello terziario, ogni stadio deve essere concesso separatamente. Dapprima occorre decidere riguardo alla formazione secondaria fino alla maturità e in seguito sulle prestazioni durante lo studio universitario.

3021
1/18 Nei casi in cui risulta necessario un periodo di formazione più lungo, occorre indicarne con precisione i motivi.
Esempi:

- a causa dell'invalidità l'assicurato necessita di più tempo rispetto a una persona non invalida per capire e assimilare la materia di studio;
- grazie all'evoluzione positiva dell'assicurato è possibile un cambiamento del livello di formazione (ad es. passaggio da un certificato federale di formazione pratica [CFP] a un attestato federale di capacità [AFC]).

21. Entità delle prestazioni (art. 5 cpv. 2–6 OAI)

3022
1/18 Per determinare le spese suppletive causate dall'invalidità occorre confrontare le spese computabili per la formazione della persona invalida volta ad un determinato obiettivo professionale con le spese computabili presumibili che una persona non invalida dovrebbe necessariamente sostenere per la stessa formazione (spese di formazione, trasporto, attrezzi di lavoro, abiti da lavoro).

3023
1/18 Per aver diritto a prestazioni dell'AI, l'assicurato deve sostenere spese suppletive cagionate dall'invalidità pari almeno a 400 franchi all'anno (art. 5 cpv. 2 OAI). Se la formazione dura diversi anni il totale delle spese suppletive rilevate deve essere convertito in una media annua.

3024
1/18 Le spese di vitto e alloggio fuori casa, che non devono essere incluse nel calcolo comparativo, sono rimborsate se

sono causate dall'invalidità (art. 5 cpv. 5 e 6 OAI). Questa condizione non è adempiuta se per la stessa formazione le stesse spese devono essere sostenute anche da una persona non invalida (p. es. per lo studio universitario) o se è possibile o esigibile scegliere un luogo di formazione che non comporti alloggio e vitto fuori casa.

3025 Nella prima formazione professionale il principio secondo il quale il provvedimento d'integrazione deve essere semplice e adeguato allo scopo vale per il genere di formazione, ma non per l'obiettivo della formazione (RCC 1981 pag. 456).

22. Interruzione della formazione a causa dell'invalidità (art. 5 cpv. 3 OAI)

3026 Il calcolo comparativo delle spese conformemente al N. 3022 non si applica quando una formazione già iniziata deve essere interrotta a causa dell'invalidità. In questi casi si paragonano le spese fra la nuova formazione e la precedente. La nuova formazione deve essere semplice, adeguata allo scopo ed equivalente a quella interrotta.

23. Perfezionamento professionale (art. 5^{bis} cpv. 1–4 OAI)

3027
1/18 In caso di perfezionamento professionale, per determinare le spese suppletive occorre confrontare le spese dell'assicurato con le spese che presumibilmente una persona non invalida dovrebbe necessariamente sostenere per la stessa formazione. Per quanto concerne il perfezionamento, le persone invalide già formate e integrate sono equiparate a quelle non invalide.

3028
1/18 Soppreso

3029
1/18 Se, a causa dell'invalidità, il perfezionamento si svolge al di fuori della regione di residenza, per calcolare le ulteriori

spese suppletive occorre confrontare le spese della persona invalida con quelle che presumibilmente una persona non invalida con lo stesso luogo di residenza dovrebbe necessariamente sostenere per la stessa formazione.

- 3030 Se, a causa dell'invalidità, l'assicurato può seguire un corso di perfezionamento soltanto al di fuori della sua regione di residenza, vengono rimborsate le spese suppletive per il vitto e l'alloggio fuori di casa conformemente ai N. 3047 segg.
- 3031 Soppresso

24. Base di calcolo per determinare le spese suppletive causate dall'invalidità (art. 5 cpv. 3 OAI)

- 3032 Per determinare le spese suppletive causate dall'invalidità occorre considerare per entrambi gli elementi del calcolo comparativo le spese computabili per l'intera durata della formazione. Non si possono paragonare soltanto singoli periodi. Se ad esempio una formazione professionale di base con AFC della durata normale di tre anni deve essere prolungata di un anno a causa dell'invalidità, nel calcolo comparativo devono essere raffrontate, da un lato, le spese per la formazione di tre anni e, dall'altro, quelle per quattro anni.
- 3033
1/18 L'assicurato che sceglie una formazione adeguata ma più costosa del necessario per raggiungere un determinato obiettivo professionale deve assumersi le spese suppletive che ne derivano (ad esempio, in caso di formazione nel settore commerciale, se sceglie una scuola di commercio anziché una formazione professionale di base con AFC nel mercato del lavoro primario).
- 3034 Se inizialmente non è ancora possibile una valutazione affidabile delle spese di formazione perché la portata dei prov-

vedimenti non è ancora stata stabilita, le spese devono essere calcolate per singoli periodi includendo nel calcolo comparativo anche i precedenti periodi di formazione.

- 3035
1/18 Formazioni nel mercato del lavoro primario
Se un'azienda deve farsi carico di spese suppletive causate dall'invalidità rispetto a quelle che dovrebbe sostenere per la formazione di una persona non invalida, deve in primo luogo tenerne conto nella fissazione del salario, il che incide sul diritto alle indennità giornaliere dell'assicurato. Se ciononostante l'azienda ha ancora spese suppletive da sostenere (p. es. assistenza, adeguamento dei processi lavorativi) o se non sussiste ancora il diritto a una piccola indennità giornaliera, l'AI può accordare un'indennità. L'ammontare di questa indennità, versata temporaneamente, va stabilito in funzione della situazione individuale dell'assicurato e non dovrebbe di regola superare 100 franchi per giorno di presenza.
- 3036 Se a causa dell'invalidità un assicurato ha dovuto interrompere una formazione iniziata prima di diventare invalido e se la nuova formazione è conforme all'articolo 16 LAI, le spese computabili che avrebbe dovuto sostenere fino alla conclusione della formazione interrotta devono essere confrontate con le spese necessariamente determinate dalla nuova formazione ritenuta indicata dall'AI.
- 3037 Se l'assicurato sceglie un obiettivo professionale superiore alla formazione iniziata, per il calcolo comparativo si devono considerare soltanto le spese per una formazione equivalente.
- 3038 Se per il genere e la gravità dell'invalidità un'adeguata capacità al guadagno può essere raggiunta soltanto con una formazione più impegnativa di quella interrotta, le spese vanno incluse nel calcolo comparativo.
- 3039
1/18 In caso di perfezionamento professionale le spese vanno determinate conformemente all'articolo 5^{bis} OAI (v. N. 3027 segg).

25. Spese computabili (art. 5 cpv. 4 e 5 e 5^{bis} cpv. 3 OAI)

3040 Sono ritenute computabili le spese direttamente connesse al perseguimento dell'obiettivo professionale adeguato e necessariamente determinate dall'esecuzione semplice e adeguata della formazione.

26. Spese di formazione

3041 Sono considerate spese di formazione:

– le spese per acquisire le necessarie conoscenze e capacità quali le tasse d'iscrizione a scuole, le spese di tirocinio e altre spese legate alla formazione, le tasse d'iscrizione a seminari o stage ed altre tasse indispensabili per formazioni ed esami nonché le spese per le escursioni obbligatorie e per i corsi interaziendali non coperti in altro modo.

I corsi di lingua sono computati soltanto se sono parte integrante della formazione. Quelli facoltativi possono essere presi in considerazione soltanto in presenza di una motivazione convincente riguardo al miglioramento delle prospettive di guadagno.

L'apprendimento delle lingue è parte integrante della formazione di un assicurato di lingua straniera soltanto se egli ha dovuto interrompere una formazione a causa dell'invalidità e se non è possibile nessun altro provvedimento equivalente, semplice ed adeguato salvo la formazione in una professione per il cui esercizio è appropriata la conoscenza di una lingua nazionale (VSI 1997 pag. 79);

– le spese per gli strumenti didattici;

– le spese per altri provvedimenti necessari, in seguito all'invalidità, per raggiungere l'obiettivo di formazione (v. sentenza del TF [9C_252/2007](#) dell'8 ottobre 2008, consid. 5.2 segg.).

26.1 Spese di trasporto

- 3042 Nella prima formazione professionale le spese di trasporto sono considerate parte integrante della formazione e devono essere incluse nel calcolo comparativo. Per i mezzi di trasporto si applicano per analogia le direttive della CRSV. Di principio si prendono in considerazione soltanto i mezzi pubblici. Se per il tragitto fra l'abitazione e la sede della formazione il loro utilizzo è impossibile, insostituibile o non economico, possono essere assunte anche le spese per l'impiego della vettura privata o del taxi.
- 3043 La motorizzazione a carico dell'AI è indicata se sono adempiute le condizioni previste dalla CMAI. Se l'assicurato percepisce un salario di formazione di cui può vivere, le prestazioni previste dalla CMAI sono assunte come mezzi ausiliari conformemente all'articolo 21 LAI. Se non è versato un salario di formazione sufficiente all'esistenza, le prestazioni devono essere incluse, nella misura prevista dalla CMAI, nel calcolo comparativo per determinare le spese suppletive causate dall'invalidità conformemente all'articolo 16 LAI. L'indennità per chilometro va comunque inclusa nel calcolo comparativo secondo l'allegato alla CRSV.

26.2 Formazione con vitto fuori di casa in un'istituzione con un contratto di prestazioni o una tariffa stabilita nei singoli casi (art. 5 cpv. 5 e 6 OAI)

- 3043.1 Le spese sono rimborsate secondo l'importo stabilito dall'ufficio AI.

26.3 Formazione con vitto e alloggio fuori di casa

- 3043.2 Se, durante una formazione secondo l'articolo 16 LAI, un assicurato risiede in un centro di formazione o in un alloggio con presa a carico, le spese per il vitto e l'alloggio fuori casa possono essere rimborsate secondo l'importo stabilito

dall'ufficio AI. Devono essere adempiute una delle seguenti condizioni:

- l'alloggio fuori casa è reso necessario dall'invalidità;
- esso costituisce una condizione imprescindibile per la buona riuscita della formazione;
- il rientro al luogo di domicilio non è possibile o esigibile.

Se l'alloggio fuori casa non è dovuto all'invalidità, occorre sempre verificare la possibilità di una partecipazione alle spese da parte di terzi (ad es. del servizio sociale).

27. Spese non computabili

27.1 Protezione assicurativa

- 3044 I contributi e la copertura assicurativa in caso di malattia, infortunio e perdita di guadagno, i contributi per l'AVS/AI/IPG, per le casse pensioni (secondo pilastro) e simili non sono considerati, salvo disposizioni di altro tenore nella 7a Parte della presente circolare, spese di formazione computabili nel quadro dei provvedimenti professionali e non possono essere quindi assunti dall'AI neppure parzialmente.

27.2 Cura della salute e igiene personale

- 3045 Le spese di cura della salute (trattamenti medici e medicinali) e per l'igiene personale non sono spese computabili.

27.3 Salario di tirocinio, mance ecc.

- 3046 Le entrate effettive o non percepite quali il salario di tirocinio, le mance e simili non sono spese computabili.

3047 - Soppressi
3051
1/18

4ª Parte: Riformazione professionale (art. 17 LAI e art. 6 OAI)

28. Concetto

- 4001 Per riformazione professionale s'intende il complesso dei provvedimenti di integrazione professionali necessari e adeguati a procurare in maniera mirata una nuova possibilità di guadagno agli assicurati che a causa di un'invalidità imminente o esistente non esercitano più la professione imparata o la precedente attività lucrativa o non possono più svolgere le mansioni consuete (RCC 1992 pag. 386). Sono equiparati alla riformazione professionale i provvedimenti che servono al reinserimento nella precedente attività lucrativa o all'integrazione in un altro ambito di compiti abituali.
- 4002 L'esigenza dell'equivalenza approssimativa tra l'attività esercitata prima dell'insorgere dell'invalidità e quella esercitata dopo la riformazione professionale riguarda in primo luogo le possibilità di guadagno. Per garantire sufficientemente che il reddito della nuova professione a lungo termine (carriera) sia pressappoco allo stesso livello di quello della precedente, deve esserci una certa equivalenza fra le due professioni (RCC 1988 pag. 494 e VSI 1997 pag. 84). L'esigenza dell'equivalenza limita "verso l'alto" il diritto alla riformazione professionale. Non è compito dell'AI procurare all'assicurato una professione migliore e meglio retribuita di quella precedente.

29. Delimitazioni

29.1 Rispetto all'orientamento professionale

- 4003
1/17 Ai provvedimenti destinati ad accertare le attitudini professionali dell'assicurato si applica l'articolo 15 LAI (v. N. 2003 segg.).

29.2 Rispetto alla prima formazione professionale

- 4004
1/18 Rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 16 LAI (v. N. 3005 e 3011) i provvedimenti per gli assicurati che non hanno ancora concluso la formazione professionale e non hanno ancora conseguito un reddito determinante ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2^{bis} LAI o che hanno esercitato un lavoro ausiliario senza formazione per meno di sei mesi.
- 4005 Il criterio della formazione conclusa non è una condizione per il diritto alla riforma professionale, quando a causa di un danno alla salute l'assicurato ha dovuto interrompere la prima formazione professionale e durante la medesima ha conseguito un reddito superiore all'importo massimo dell'indennità giornaliera ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 LAI ammesso giusta l'articolo 24 capoverso 3 LAI (art. 6 cpv. 2 OAI).
Determinante per delimitare la prima formazione professionale rispetto alla riforma è il reddito del lavoro subito prima dell'insorgere dell'evento assicurato, anche se la formazione è stata proseguita per un determinato periodo di tempo o addirittura portata a termine malgrado l'invalidità oppure se l'assicurato a formazione conclusa ha esercitato la professione imparata (v. N. 3006, VSI 1997 pag. 163 e VSI 2002 pag. 102). Questo vale anche se, dopo l'interruzione della formazione, l'assicurato riesce ad esercitare per diversi anni un'attività lucrativa inadeguata ed a lungo termine insostenibile, ma deve poi abbandonarla a causa dell'invalidità; la fattispecie non rappresenta un secondo – nuovo – evento assicurato (VSI 2002 pag. 98).
- 4006 Per gli assicurati che hanno esercitato un'attività lucrativa di breve durata (ad esempio lavori saltuari), i provvedimenti professionali da adottare sono considerati come prima formazione professionale.
- 4006.1
1/18 Dopo la conclusione della formazione professionale è considerata riforma professionale la formazione professionale che l'AI è tenuta a pagare, dopo l'insorgenza di

un'invalidità e a causa di essa, a un assicurato che svolgeva un'attività lucrativa già prima dell'insorgenza dell'invalidità, intesa nel senso dell'evento assicurato specifico per il provvedimento d'integrazione (sentenza del TF [I 548/06](#) dell'11 maggio 2007, consid. 4.4). Il criterio di delimitazione determinante rispetto alla formazione in una nuova professione (Art. 16 cpv.1 lett. b LAI), secondo la DTF [110 V 263](#), è il conseguimento di un reddito da attività lucrativa di una certa importanza economica per una durata di almeno sei mesi (DTF [118 V 7](#) e sentenza del TF [9C 354/2010](#) del 16 dicembre 2010 [consid. 2] con rinvii [consid. 4.1.4]; sentenza del TF [8C 716/2016](#) del 1° febbraio 2017).

4007 Soppresso

29.3 Rispetto ai periodi di introduzione e ambientamento in un posto di lavoro protetto

4008 1/19 L'introduzione e l'ambientamento in un posto di lavoro protetto (salario alla prestazione inferiore a 2.60 franchi all'ora) non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 16 LAI (VSI 2002 pag. 182)

4009 I provvedimenti di riabilitazione socioprofessionale come l'adattamento al processo di lavoro, l'incoraggiamento della motivazione al lavoro, la stabilizzazione della personalità, l'esercitazione degli elementi sociali di base allo scopo primario di rendere l'assicurato idoneo all'integrazione (RCC 1992 pag. 386) non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 17 LAI. Analogamente ai provvedimenti di occupazione, possono invece essere parte integrante dei provvedimenti di reinserimento giusta l'articolo 14a LAI.

30. Diritto

4010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativamente:

- a causa di un’invalidità imminente o esistente l’assicurato non è più in grado di esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;
- l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;
- la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.

4011
1/16

Il diritto alla riforma professionale presuppone che, a causa della natura e della gravità del danno alla salute, l’assicurato subisca una perdita di guadagno permanente o di lunga durata di circa il 20 per cento sia nell’attività esercitata prima dell’insorgenza del danno alla salute sia in attività lucrative ragionevolmente esigibili che potrebbe esercitare senza una formazione professionale supplementare (v. sentenza del TF [9C 511/2015](#) del 15 ottobre 2015). Per gli assicurati il cui grado d’invalidità è determinato secondo il metodo misto, è determinante il grado d’invalidità che risulta dal confronto dei redditi (v. sentenza del TF [9C 177/2015](#) del 18 settembre 2015).

4012
1/17

Per il confronto dei redditi occorre considerare il livello qualitativo della formazione e la conseguente evoluzione futura delle possibilità di guadagno. L’esperienza insegna ad esempio che in numerose categorie professionali il salario iniziale dopo il tirocinio non supera, o non supera di molto, la retribuzione di determinate attività ausiliarie, ma aumenta in misura assai maggiore in seguito. Un’attività ausiliaria non garantisce a medio e lungo termine le stesse possibilità di avanzamento professionale e di guadagno di

una professione imparata. Un giovane di professione panettiere o pasticciere ha quindi diritto alla riforma professionale anche se svolgendo un lavoro ausiliario ha subito, a breve termine, una riduzione del guadagno inferiore al 20 per cento (v. sentenza del TF [9C_262/2016](#) del 30 agosto 2016).

- 4013 Se un assicurato è sufficientemente integrato o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riforma professionale non è necessaria.
- 4014 L'assicurato ha diritto alla riforma professionale se deve ancora compiere un periodo di lavoro di durata rilevante, se non ha ancora percepito la rendita anticipata o raggiunto l'età di riferimento. Se la domanda di riforma è inoltrata poco prima dell'età di pensionamento bisogna valutare oggettivamente, ossia senza considerare fattori esterni (ad es. accertamenti) che potrebbero comportare una dilazione, se fra la data della domanda e l'ultimo giorno del mese in cui l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento vi è tempo sufficiente per l'accertamento, la decisione e l'esecuzione del provvedimento. La domanda di prestazione va respinta soltanto se questa condizione non è adempiuta.
- 4015 Il diritto alla riforma professionale si basa soltanto sui provvedimenti direttamente necessari all'integrazione nel mondo del lavoro e non su misure che possono apparire ottimali alla luce delle circostanze (RCC 1988 pag. 494). Se l'assicurato sceglie un provvedimento più ampio del necessario, occorre procedere secondo il N. 4025 o 4026.
- 4016
1/19 La riforma professionale deve incidere sulla capacità al guadagno dell'assicurato o sulla sua capacità di svolgere le mansioni consuete, vale a dire che la capacità deve poter essere conservata in caso di invalidità imminente o migliorata se l'assicurato è già invalido (RCC 1992 pag. 389 consid. 2 b).
Il versamento della rendita non esclude automaticamente la riforma professionale se questa è contraddistinta

da un rapporto ragionevole fra costi e utilità e se permette di conseguire un reddito che copra almeno una parte delle spese di sostentamento. Quest'ultima condizione è adempiuta se dopo il provvedimento l'assicurato potrà presumibilmente percepire un salario minimo di 2.60 franchi all'ora (VSI 2000 pag. 190).

4017 Se il danno alla salute costringe l'assicurato a interrompere solo temporaneamente l'esercizio della sua professione, un eventuale cambiamento transitorio dell'attività non è considerato come una riforma professionale necessaria dovuta all'invalidità.

4018 Se un assicurato ha seguito una riforma professionale che a lungo termine non può garantirgli un reddito adeguato cosicché soltanto provvedimenti supplementari consentirebbero un guadagno paragonabile a quello conseguito prima dell'insorgenza dell'invalidità, l'assicurato ha diritto a questi ulteriori provvedimenti di riforma (RCC 1978 pag. 527). Per questa prestazione occorre tenere debitamente conto della notevole progressione del salario, statisticamente dimostrata, nei primi anni d'impiego (VSI 2000 pag. 29).

4019 Se l'assicurato ha perso un posto di lavoro perché ha ricevuto una formazione troppo specifica che ne ha limitato le possibilità di collocamento in considerazione dell'evoluzione a lungo termine del mercato del lavoro, ha diritto a una nuova riforma.

4020 Soppresso
1/15

31. Generi di riforma professionale

4021 La riforma professionale comprende:
1/17

- lo svolgimento di una formazione professionale di base secondo l'articolo 17 LFP (con attestato federale di capacità [AFC] o certificato federale di formazione pratica [CFP]);

- la frequenza di una scuola media o scuola media specializzata, di una scuola di maturità liceale o professionale, di una scuola specializzata superiore, di una scuola universitaria, di una scuola universitaria professionale o di un'università;
- le misure preparatorie al programma ordinario di formazione (RCC 1981 pag. 460).

32. Durata della formazione

- 4022
1/17
- In linea di principio vi deve essere un rapporto ragionevole fra la durata della formazione e il risultato economico del provvedimento (RCC 1972 pag. 64). Le formazioni che comportano una frequenza della scuola a tempo pieno non devono superare, in generale, la durata ordinaria di formazione.
- La durata di una formazione soggetta alla legge sulla formazione professionale deve essere conforme al contratto di tirocinio da sottoporre all'approvazione dell'autorità cantonale competente.
- 4022.1
1/18
- Nel caso delle formazioni che prevedono più stadi successivi, in particolare quelle di livello terziario, ogni stadio deve essere concesso separatamente. Dapprima occorre decidere riguardo alla formazione secondaria fino alla maturità e in seguito sulle prestazioni durante lo studio universitario.
- 4023
1/18
- Nei casi in cui risulta necessario un periodo di formazione più lungo, occorre indicarne con precisione i motivi.

Esempi

- A causa dell'invalidità l'assicurato necessita di più tempo rispetto a una persona non invalida per capire e assimilare la materia di studio;
- grazie all'evoluzione positiva dell'assicurato è possibile un cambiamento del livello di formazione (ad es. passaggio da un certificato federale di formazione pratica [CFP]

a un attestato federale di capacità [AFC]). Va rispettato il principio dell'equivalenza.

33. Entità delle prestazioni

- 4024 In linea di principio si assumono tutte le spese che sono direttamente connesse al provvedimento di riforma professionale e che soddisfano i criteri della semplicità, dell'adeguatezza e dell'equivalenza.
- 4025
1/18 L'assicurato che, per raggiungere l'obiettivo di formazione perseguito con la riforma professionale, sceglie una formazione adeguata ma più costosa di quella ritenuta esigibile dall'AI deve assumersi le spese suppletive che ne derivano (ad esempio, in caso di formazione nel settore commerciale, se sceglie una scuola di commercio anziché un tirocinio nel mercato del lavoro primario).
- 4026
1/18 Se la professione scelta dall'assicurato non è dovuta all'invalidità né conforme al principio dell'equivalenza, l'AI può accordare contributi in misura pari ad un provvedimento di riforma equivalente (VSI 2002 pag. 108). In tal caso l'assicurato deve garantire il finanziamento rimanente della formazione. Se la formazione non corrisponde alle capacità dell'assicurato, l'AI non accorda contributi. La decisione deve precisare che l'assicurato deve assumersi il rischio di un eventuale insuccesso della formazione e che in tal caso l'AI potrebbe accordare per una nuova formazione soltanto l'eventuale differenza tra le prestazioni già versate e quelle previste per legge.
- 4027
1/18 Se per la natura e la gravità dell'invalidità la capacità lavorativa residua può essere valorizzata in modo ottimale soltanto con una formazione di livello superiore rispetto alla professione esercitata prima dell'invalidità, si può derogare al principio dell'equivalenza a condizione che l'assicurato abbia le corrispondenti capacità e attitudini (art. 6 cpv. 1^{bis} OAI e RCC 1988 pag. 494).

34. Spese computabili (art. 6 cpv. 3 OAI)

- 4028
1/18 Sono ritenute computabili le spese direttamente connesse al perseguimento dell'obiettivo professionale adeguato e necessariamente determinate dall'esecuzione semplice e adeguata della formazione.
- 4029
1/18 Riformazioni professionali nel mercato del lavoro primario
Se un'azienda deve farsi carico di spese suppletive causate dall'invalidità che non dovrebbe sostenere per la formazione di una persona non invalida, deve in primo luogo tenerne conto nella fissazione del salario, il che incide sul diritto alle indennità giornaliere dell'assicurato. Se ciononostante l'azienda ha ancora spese suppletive da sostenere (p. es. assistenza, adeguamento dei processi lavorativi), l'Al può accordare un'indennità. L'ammontare di questa indennità, versata temporaneamente, va stabilito in funzione della situazione individuale dell'assicurato e non dovrebbe di regola superare 100 franchi per giorno di presenza.

34.1 Spese di formazione

- 4030
1/17 Sono considerate spese di formazione:
- le spese per acquisire le necessarie conoscenze e capacità quali le tasse d'iscrizione a scuole, le spese di tirocinio e altre spese legate alla formazione, le tasse d'iscrizione a seminari o stage ed altre tasse indispensabili per formazioni ed esami nonché le spese per le escursioni obbligatorie e per i corsi interaziendali non coperti in altro modo.
- I corsi di lingua sono computati soltanto se sono parte integrante della formazione. Quelli facoltativi possono essere presi in considerazione soltanto in presenza di una motivazione convincente riguardo al miglioramento delle prospettive di guadagno.
- L'apprendimento delle lingue è parte integrante della formazione di un assicurato di lingua straniera soltanto se egli ha dovuto interrompere una formazione a causa

dell'invalidità e se non è possibile nessun altro provvedimento equivalente, semplice ed adeguato salvo la formazione in una professione per il cui esercizio è appropriata la conoscenza di una lingua nazionale (VSI 1997 pag. 79);

- le spese per gli strumenti didattici;
- le spese per l'acquisto di attrezzi e abiti da lavoro di cui l'assicurato ha bisogno per imparare una professione o raggiungere un obiettivo di formazione, sempre che non vengano messi a disposizione gratuitamente dal datore di lavoro o dall'istituzione di formazione o che non facciano parte della dotazione di base di un'economia domestica. Può trattarsi per esempio di attrezzi da orologiaio, di un set di coltelli professionali, di divise per il settore alberghiero e della ristorazione o di un kit di attrezzi personale nel caso dei mestieri artigianali. L'enumerazione non è esaustiva.

34.2 Spese di trasporto

- 4031 Sono determinanti le disposizioni dell'articolo 90 OAI in relazione all'articolo 51 LAI e le direttive della CRSV. Per i mezzi di trasporto si applicano per analogia le direttive della CRSV. Di principio si prendono in considerazione soltanto i mezzi pubblici. Se per il tragitto fra l'abitazione e la sede della formazione il loro utilizzo è impossibile, insostituibile o non economico, possono essere assunte anche le spese per l'impiego della vettura privata o del taxi.
- 4032 La motorizzazione a carico dell'AI è indicata se sono adempite le condizioni previste dalla CMAI. Se l'assicurato percepisce un salario di formazione di cui può vivere, le prestazioni previste dalla CMAI sono assunte come mezzi ausiliari conformemente all'articolo 21 LAI. Se non è versato un salario di formazione sufficiente all'esistenza, le prestazioni devono essere incluse, nella misura prevista dalla CMAI, come spese di riforma ai sensi dell'articolo 17

LAI. Oltre alle prestazioni previste dalla CMAI, va comunque assunta in virtù dell'articolo 17 LAI l'indennità per chilometro prevista dall'allegato alla CRSV.

34.3 Formazione con vitto fuori di casa in un'istituzione con un contratto di prestazioni o una tariffa stabilita nei singoli casi (art. 6 cpv. 3 e 90 OAI)

4033 Le spese sono rimborsate secondo l'importo stabilito dall'ufficio AI.

4034 Soppresso
1/18

34.4 Formazione con vitto e alloggio fuori di casa

4035 Se, durante una formazione secondo l'articolo 17 LAI, un assicurato risiede in un centro di formazione o in un alloggio con presa a carico, le spese per il vitto e l'alloggio fuori di casa possono essere rimborsate secondo l'importo stabilito dall'ufficio AI. Devono essere adempiute una delle seguenti condizioni:

- l'alloggio fuori casa è reso necessario dall'invalidità;
- esso costituisce una condizione imprescindibile per la buona riuscita della formazione;
- il rientro al luogo di domicilio non è possibile o esigibile.

Se l'alloggio fuori casa non è dovuto all'invalidità, occorre sempre verificare la possibilità di una partecipazione alle spese da parte di terzi (ad es. del servizio sociale).

34.5 In un'istituzione con un contratto di prestazioni o una tariffa stabilita nei singoli casi

4036 Le spese sono rimborsate secondo l'importo stabilito dall'ufficio AI.

4037 Soppresso
1/18

35. Spese non computabili

35.1 Protezione assicurativa

4038 I contributi e la copertura assicurativa in caso di malattia, infortunio e perdita di guadagno, i contributi per l'AVS/AI/IPG, per le casse pensioni (secondo pilastro) e simili non sono considerati, salvo disposizioni di altro tenore nella 7a Parte della presente circolare, spese di formazione computabili nel quadro dei provvedimenti professionali e non possono essere quindi assunti dall'AI neppure parzialmente.

35.2 Cura della salute e igiene personale

4039 Le spese di cura della salute (trattamenti medici e medicinali) e per l'igiene personale non sono spese computabili.

5ª Parte: Servizio di collocamento, lavoro a titolo di prova, assegno per il periodo d'introduzione, indennità per sopperire all'aumento dei contributi e aiuto in capitale (art. 18–18d LAI)

36. Servizio di collocamento

36.1 Concetto

5001
1/18 Nel servizio di collocamento rientrano le prestazioni seguenti:

- sostegno attivo nella ricerca di un impiego (art. 18 LAI);
- consulenza costante al fine di conservare il posto di lavoro (art. 18 LAI);
- indennità per sopperire all'aumento dei contributi (art. 18c LAI);
- aiuto in capitale (art. 18d LAI).

Il servizio di collocamento include inoltre la consulenza ai datori di lavoro (art. 41 cpv. 1 lett. f OAI).

36.2 Sostegno attivo nella ricerca di un impiego

5002
5/17 Per “sostegno attivo” si intende l'aiuto attivo offerto dall'ufficio AI all'assicurato invalido o minacciato da un'invalidità, incapace al lavoro ma idoneo all'integrazione nella ricerca di un posto di lavoro adeguato sul mercato del lavoro primario. Ciò indipendentemente dal fatto che siano già stati adottati provvedimenti professionali o meno (l'attività deve essere adeguata alle capacità e all'invalidità dell'assicurato). Nel sostegno attivo rientra ad esempio anche l'aiuto prestato nell'approntare il dossier di candidatura, redigere la lettera di accompagnamento e preparare il colloquio di presentazione. Se opportuno, esso comprende anche l'accompagnamento dell'assicurato al momento dell'inizio dell'attività. Per principio il collocamento in un laboratorio

protetto non è considerato compito del servizio di collocamento.

- 5003 Il collocamento dell'assicurato implica l'allestimento del suo profilo (capacità, predisposizioni, handicap, motivazione) e dei possibili impieghi nonché accordi vincolanti sul procedimento specifico.

36.3 Diritto

- 5004 L'ufficio AI avvia il collocamento non appena risulti da un esame sommario che le condizioni necessarie sono adempiute.

- 5005
1/18 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativamente (sentenza del TF [9C_594/2016](#) del 18 novembre 2016):

- per l'esercizio dell'attività svolta fino a quel momento l'assicurato presenta un'incapacità lavorativa tale da ostacolarlo notevolmente nella ricerca di un lavoro in termini quantitativi, qualitativi e di tempo. L'assicurato è idoneo all'integrazione, vale a dire che presenta possibilità oggettive e disponibilità soggettiva per essere assunto da un datore di lavoro;
- le attività prese in considerazione sono adeguate all'invalidità e corrispondono alle capacità dell'assicurato.

Se, nonostante la riduzione della capacità lavorativa, l'assicurato può senz'altro svolgere lavori leggeri, per giustificare il diritto al servizio di collocamento, è necessaria una limitazione specifica supplementare nella ricerca di un posto di lavoro, derivante dalla salute dell'assicurato. L'invalidità specifica che dà diritto al servizio di collocamento sussiste qualora tale invalidità renda problematica la ricerca di un posto di lavoro (v. sentenza del TF [8C_641/2015](#) del 12 gennaio 2016, consid. 2)

È il caso ad esempio quando l'assicurato non può sostenere un colloquio di assunzione perché è muto o perché ha

problemi di mobilità o quando non può spiegare a un potenziale datore di lavoro le sue reali possibilità e i suoi limiti (ad es. attività che riesce a svolgere nonostante sia ipovedente) e non ha quindi alcuna possibilità di ottenere l'impiego auspicato (v. sentenze del TF [9C 416/2009](#) del 1.3.2010, consid. 2.2 e 5.2, [I 421/01](#) del 12.7.2002 e [9C 142/2015](#) del 5.6.2015, consid. 4.3; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, art. 18 N. 6).

Se l'assicurato non riesce a trovare un lavoro per altri motivi (carenza di posti sul mercato del lavoro, età, lingua madre straniera), non è compito dell'AI fornire un sostegno specifico (VSI 2000 pagg. 70 e 71).

- 5006 Se assicurati idonei al collocamento hanno diritto simultaneamente a prestazioni dell'AD e dell'AI, possono fruire, oltre che di prestazioni dell'AI in materia di (re)integrazione professionale, anche di provvedimenti dell'AD inerenti al mercato del lavoro, quali ad es. stage di formazione, stage professionali o corsi (v. Circolare sui provvedimenti inerenti al mercato del lavoro [PML]).
- 5007 L'assicurato che pregiudica per sua colpa la riuscita del collocamento o scioglie senza motivi validi un rapporto di lavoro procurato dall'ufficio AI non ha più diritto al servizio di collocamento.
- 5008
1/18 Dato l'obbligo di ridurre il danno e di collaborare l'assicurato è tenuto a collaborare attivamente con l'ufficio AI e a seguire le sue istruzioni (VSI 2000 pagg. 202 seg.). Deve parimenti cercare lavoro di propria iniziativa documentando i suoi tentativi.

36.4 Entità delle prestazioni

- 5009
1/17 Il servizio di collocamento deve essere fornito soltanto fintantoché non richiede un onere sproporzionato (v. sentenza del TF [9C 16/2008](#) del 2 settembre 2009). Di regola ha una durata di sei mesi e può essere prolungato per un periodo adeguato se l'assicurato ha particolari difficoltà a

trovare un impiego a causa della sua situazione specifica. In caso di mancata collaborazione, l'ufficio AI interrompe i tentativi di collocamento. Prima dell'interruzione è indispensabile eseguire la procedura di diffida e di concessione di un adeguato termine di riflessione conformemente al N. 1009 (v. sentenza del TF [8C_156/2008](#) dell'11 agosto 2008, consid. 2.3).

- 5010 Non sono rimborsate né le spese per le inserzioni per la ricerca di un impiego né le spese di trasporto e di vitto e alloggio per i colloqui di assunzione e per le visite di posti di lavoro.
- 5011 L'AI è tenuta a sostenere attivamente l'assicurato nella ricerca di un impiego, ma non a trovargli un posto di lavoro.

37. Mantenimento del posto di lavoro

- 5012 Rientra inoltre nel servizio di collocamento la consulenza fornita agli assicurati al fine del mantenimento del posto di lavoro. Nella consulenza rientrano per esempio l'esame di provvedimenti relativi al grado d'occupazione, alla ripartizione dei compiti, all'organizzazione del lavoro, all'adeguamento del posto di lavoro ecc.

37.1 Diritto

- 5013 In relazione al mantenimento del posto di lavoro l'assicurato ha diritto al collocamento se rischia di perdere il suo impiego a causa di un danno alla salute. Cause quali l'età, la lingua madre straniera o la situazione economica non possono motivare un'invalidità.
- 5014 Un assicurato che, a causa di un danno alla salute, rischia di perdere il posto di lavoro ha diritto ad una consulenza al fine di conservarlo. L'ufficio AI esegue gli accertamenti necessari, se necessario sul posto, e, se del caso, chiede la partecipazione del datore di lavoro. Il diritto è dato a prescindere dal fatto che il posto di lavoro sia stato procurato o meno dall'AI.

38. Consulenza ai datori di lavoro

- 5015
1/15 Il collocamento comprende anche la consulenza, l'informazione e l'aiuto offerti ai datori di lavoro in materia di diritto delle assicurazioni sociali (come ad es. la protezione assicurativa durante i provvedimenti professionali). Queste attività sono finalizzate al mantenimento del posto di lavoro, al trasferimento di un assicurato all'interno della medesima azienda o alla ricerca di un nuovo impiego (art. 41 cpv. 1 lett. f OAI).
- 5016 La consulenza e l'informazione comprendono in particolare:
- la creazione di una rete di contatti con i datori di lavoro;
 - la cura dei contatti e lo scambio di esperienze, di regola sul posto, con i datori di lavoro;
 - l'informazione su possibili limitazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa dovute all'invalidità;
 - l'informazione sulle possibilità di adeguare la postazione di lavoro alle esigenze dell'assicurato;
 - l'assistenza ai datori di lavoro in caso di difficoltà nell'integrazione.

39. Lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI, art. 6^{bis} OAI)

- 5017 L'esercizio di un lavoro a titolo di prova permette di collocare per un certo periodo un assicurato disabile in un'azienda acquisitrice del mercato del lavoro primario con l'obiettivo di dargli l'opportunità di dimostrare le proprie competenze.
- 5018 Lo scopo di questo provvedimento è di valutare nel modo più esatto possibile la produttività dell'assicurato sul mercato del lavoro primario in un'attività adatta e adeguata alle limitazioni dovute alle sue condizioni di salute.

- 5019 L'esercizio di un lavoro a titolo di prova è destinato di regola agli assicurati idonei all'integrazione con una produttività ridotta per motivi di salute. Il provvedimento può essere eseguito a prescindere dal fatto che l'assicurato percepisca una rendita o meno.
- 5020 A lungo termine l'esercizio di un lavoro a titolo di prova rientra in un processo globale d'integrazione (eventualmente parziale) dell'assicurato nel mercato del lavoro primario. Se esso sfocia in un contratto di lavoro, all'azienda acquisitrice può essere concesso un assegno per il periodo d'introduzione.
- 5021 L'esistenza di un contratto di lavoro non esclude la concessione di un lavoro a titolo di prova, vale a dire che il provvedimento può essere attuato in un'altra azienda acquisitrice (in tal caso è necessario il consenso dell'attuale datore di lavoro) oppure presso l'attuale datore di lavoro, a condizione che si svolga in un altro campo di attività o che la produttività nell'attuale campo di attività non sia determinata in modo chiaro.

39.1 Delimitazioni

39.1.1 Rispetto all'intervento tempestivo

- 5022 Se le condizioni del diritto all'esercizio di un lavoro a titolo di prova non sono ancora chiarite, l'assicurato può essere collocato presso un datore di lavoro nell'ambito dell'intervento tempestivo. Questa prestazione non costituisce un diritto.

39.1.2 Rispetto ai provvedimenti di reinserimento

- 5023 Se l'assicurato non presenta ancora una capacità lavorativa del 50 per cento, può essergli concesso un posto di lavoro quale provvedimento di reinserimento, a condizione che egli adempia le condizioni di diritto ai provvedimenti di reinserimento.

39.2 Entità delle prestazioni (art. 18a cpv. 1 e 2 LAI)

5024
1/18 L'esercizio di un lavoro a titolo di prova dura finché si constata che la capacità lavorativa dell'assicurato potrà essere valorizzata sul mercato del lavoro primario, ma al massimo 180 giorni o 6 mesi. Dopo la conclusione di un lavoro a titolo di prova ne può essere concesso uno nuovo presso un altro datore di lavoro, se questo risulta opportuno e necessario per il raggiungimento dell'obiettivo di integrazione.

5024.1
1/18 Soppreso

5025
1/18 Soppreso

39.3 Procedura

5026 L'esercizio di un lavoro a titolo di prova è disciplinato in una convenzione (v. modello nell'Allegato I), firmata da tutte le parti coinvolte, che stabilisce le condizioni quadro e l'obiettivo del provvedimento.

40. Assegno per il periodo d'introduzione (art. 18b LAI e art. 6^{ter} OAI)

5027
1/17 Nell'ambito di un collocamento, il datore di lavoro può beneficiare di un assegno per il periodo d'introduzione durante il periodo d'introduzione. L'assegno è versato direttamente al datore di lavoro. Si parla di collocamento anche nel caso in cui la persona viene assunta dopo aver svolto un lavoro a titolo di prova o cambia posto all'interno dell'azienda, a condizione che l'attività sia adeguata.

40.1 Diritto

- 5028 L'assegno per il periodo d'introduzione può essere concesso solo se durante il periodo d'introduzione le prestazioni dell'assicurato non corrispondono ancora al salario convenuto. La capacità lavorativa è riferita alla nuova attività e non va confusa con l'incapacità al lavoro di cui all'articolo 6 LPGa.
- 5029 Se, in seguito alle assenze dal lavoro, l'assicurato riceve prestazioni da un altro assicuratore (ad es. infortunio, indennità giornaliera in caso di malattia o IPG), non vi è diritto all'assegno per il periodo d'introduzione. Per contro, se nessun assicuratore versa prestazioni durante l'interruzione del lavoro dovuta a malattia o infortunio dell'assicurato e il datore di lavoro continua a versare il salario, questo ha diritto all'assegno per il periodo d'introduzione fintanto che continua a versare il salario.

40.2 Entità delle prestazioni

- 5030 L'importo dell'assegno per il periodo d'introduzione non deve superare l'importo massimo dell'indennità giornaliera, pari a 407 franchi (situazione al 1° gennaio 2016).
- 1/17
- 5031 L'importo dell'assegno per il periodo d'introduzione non deve superare l'importo del salario versato durante il periodo d'introduzione, compresi i contributi alle assicurazioni sociali dovuti dal datore di lavoro e dal salariato. I contributi alle assicurazioni sociali sono conteggiati mediante un forfait. Le prestazioni per i figli non costituiscono un diritto.
- 5032 L'assegno per il periodo d'introduzione può essere concesso al massimo per 180 giorni.

40.3 Procedura

- 5033 L'ufficio AI emana una decisione che fissa, d'intesa con il datore di lavoro, l'inizio e la fine del periodo che dà diritto all'assegno per il periodo d'introduzione e conclude una

convenzione in merito. Esso fissa anche l'importo dell'assegno.

- 5034 L'ufficio AI definisce le modalità di pagamento con il datore di lavoro e ne informa l'UCC. Quest'ultimo è competente per il versamento dell'assegno per il periodo d'introduzione. Di regola l'assegno è versato alla fine del periodo d'introduzione, ma su richiesta del datore di lavoro il versamento può anche essere effettuato periodicamente.
- 5035 Prima della scadenza convenuta per il versamento l'ufficio AI esamina se l'assicurato è stato assente dal lavoro per malattia o infortunio e, se del caso, procede alle debite riduzioni. Se l'assegno per il periodo d'introduzione è versato periodicamente, prima del versamento l'ufficio AI verifica che le prestazioni versate da altre assicurazioni sociali in seguito a malattia o infortunio non portino a un sovrindennizzo.
- 5036 L'UCC versa l'assegno per il periodo d'introduzione secondo le modalità stabilite nella convenzione, a condizione che l'ufficio AI non gli indichi di procedere in altro modo, ad esempio in seguito ad assenze per malattia o infortunio.
- 5037 Se il periodo d'introduzione dell'assicurato deve essere interrotto prima del termine, l'ufficio AI comunica al datore di lavoro il numero di giorni che danno ancora diritto all'assegno e l'importo di quest'ultimo e invia immediatamente una copia della comunicazione all'UCC.

41. Indennità per sopperire all'aumento dei contributi (art. 18c LAI e art. 6^{quater} OAI)

- 5038
1/17 Se, entro tre anni dal collocamento, l'assicurato ridiventa incapace al lavoro, al datore di lavoro può essere concessa retroattivamente un'indennità fissata in funzione delle dimensioni dell'azienda, sempre che nel periodo in questione di assenza per malattia, l'assicurato percepisca prestazioni di un'assicurazione d'indennità giornaliera o continui a ricevere il salario dal datore di lavoro. L'indennità può essere

concessa soltanto se il datore di lavoro ha stipulato un'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia o se paga i contributi della previdenza professionale obbligatoria (in caso di rendita) e sussiste dunque il rischio di un aumento dei premi o dei contributi. Si parla di collocamento anche nel caso in cui la persona rimane presso lo stesso datore di lavoro ma cambia posto all'interno dell'azienda, a condizione che l'attività sia adeguata.

5039
1/18 L'indennità è versata per ogni giorno di assenza. Spetta al datore di lavoro comunicare eventuali assenze dell'assicurato e dimostrare l'incapacità al lavoro in seguito alla quale è stata richiesta l'indennità.

5040
1/18 Soppresso

5041
1/18 Soppresso

41.1 Diritto

5042
1/17 Il datore di lavoro ha diritto a un'indennità per sopperire all'aumento dei contributi se

- nei tre anni successivi al collocamento l'assicurato ridiventa incapace al lavoro per ragioni di salute e
- l'assicurato è assente per oltre 15 giorni l'anno.

Sono considerati giorni di assenza soltanto i giorni di incapacità al lavoro completa.

41.2 Entità delle prestazioni

5043
1/17 L'indennità è versata per ogni giorno di assenza.

- L'importo forfetario giornaliero dipende dalle dimensioni dell'azienda;

- l'importo giornaliero ammonta a 48 franchi per aziende con al massimo 50 collaboratori e a 34 franchi per aziende con oltre 50 collaboratori;
- l'indennità è versata la prima volta al più presto un anno dopo l'inizio del rapporto di lavoro e in seguito ogni sei mesi;
- se il rapporto di lavoro termina prima di questa scadenza, il conteggio può essere anticipato;
- l'indennità è versata direttamente al datore di lavoro dall'UCC.

42. Aiuto in capitale (art. 18d LAI)

42.1 Concetto

- 6001 Per "aiuto in capitale" s'intendono le prestazioni in denaro senza obbligo di rimborso, i prestiti con o senza interesse e le prestazioni di garanzia assegnati all'assicurato per avviare, riprendere o ampliare un'attività indipendente e per finanziare i cambiamenti aziendali necessari a causa dell'invalidità, inclusa la locazione di impianti aziendali.
- 6002 Per considerare indipendente un'attività lucrativa devono essere adempiute le condizioni di diritto che l'AVS prevede per il riconoscimento di un lavoratore indipendente (v. art. 17 segg. OAVS). Non è quindi un'attività lucrativa indipendente la collaborazione nell'azienda del coniuge, in una società a garanzia limitata o in una cooperativa. In casi dubbi occorre informarsi presso la cassa di compensazione competente.

42.2 Delimitazione rispetto alla consegna di mezzi ausiliari

- 6003 Gli attrezzi da lavoro, le attrezzature supplementari, gli adeguamenti di apparecchi e di macchine necessari a

compensare una funzione fisica non sono finanziati con l'aiuto in capitale, ma con la consegna di mezzi ausiliari conformemente all'articolo 21 LAI. Ad esempio un apparecchio di mungitura fornito sotto forma di prestito ammortizzabile a un contadino colpito da invalidità fisica è considerato come mezzo ausiliario ai sensi dell'articolo 21 e non come aiuto in capitale giusta l'articolo 18d LAI.

42.3 Diritto **(art. 7 cpv. 1 OAI)**

6004
1/18 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativamente:

- l'assicurato è colpito da un'invalidità che rende impossibile o inesigibile l'esercizio dell'attività lucrativa salariata oppure ostacola notevolmente la precedente attività lucrativa indipendente (v. sentenza del TF [9C 644/2009](#) del 15 ottobre 2009, consid. 3.3);
- l'assicurato deve essere oggettivamente e soggettivamente idoneo all'integrazione;
- l'assicurato deve avere le conoscenze professionali e le qualità caratteriali (competenze personali e sociali) necessarie all'esercizio dell'attività lucrativa indipendente;
- l'assicurato deve essere domiciliato in Svizzera;
- il provvedimento d'integrazione volto a permettere l'avvio di un'attività lucrativa indipendente deve essere semplice e adeguato;
- lo stato di salute e le prospettive economiche devono garantire un'integrazione duratura e sufficiente all'esistenza dell'assicurato (RCC 1972 pag. 341); quest'ultima condizione è adempiuta quando l'aiuto in capitale consente, a lungo termine, all'assicurato di ricavare dall'attività lucrativa indipendente un reddito lordo pari almeno alla media fra l'ammontare minimo e massimo della rendita sem-

plice di vecchiaia, esclusa qualsiasi altra rendita eventualmente percepita dall'assicurato (RCC 1979 pag. 497);

- l'aiuto in capitale previsto contribuisce a garantire a lungo termine un finanziamento sufficiente e adeguato;
- l'assicurato deve essere un lavoratore indipendente che a causa dell'invalidità è costretto a trasformare la sua azienda (VSI 2002 pag. 185).

6005 Soppresso e parzialmente integrato nel N. 6004
1/18

6006 L'assicurato che dopo un provvedimento professionale dell'AI avvia un'attività lucrativa indipendente sebbene sia esigibile un'attività dipendente non ha diritto di regola a un aiuto in capitale.

6007 Agli assicurati che prima dell'invalidità esercitavano un'attività lucrativa dipendente va accordato un aiuto in capitale per avviare un'attività lucrativa indipendente se in considerazione dell'invalidità essa è manifestamente più semplice ed adeguata allo scopo della riforma in una professione da esercitarsi quale salariato (VSI 1999 pag. 131).

6008 L'aiuto in capitale non può essere accordato per provvedimenti non connessi all'invalidità come ad esempio le ristrutturazioni, le razionalizzazioni o gli ampliamenti dell'azienda (RCC 1972 pag. 691 e RCC 1976 pag. 97).

42.4Generi di prestazioni

42.4.1 Prestazioni in denaro senza obbligo di rimborso

6009 Le prestazioni in denaro senza obbligo di rimborso possono essere assegnate se appaiono indicate in base alle condizioni finanziarie del singolo caso.

6010 La condizione per non richiedere il rimborso delle prestazioni in denaro è che l'attività lucrativa indipendente sia esercitata per una durata minima stabilita dall'ufficio AI. I criteri determinanti a tal fine sono in particolare l'ammontare delle prestazioni e la durata dell'obiettivo al quale sono destinate. In linea di principio le prestazioni sono concesse al massimo fino al momento in cui l'assicurato raggiunge l'età pensionabile.

42.4.2 Prestiti

6011 Soppresso
1/18

6012 I prestiti sono di regola a interesse. In casi eccezionali si può rinunciare agli interessi, se dall'assicurato si può esigere la restituzione della prestazione ma non è opportuno imporgli un onere finanziario supplementare. Si può anche concedere una combinazione di prestiti con e senza interesse o rinviare, al massimo di due anni, la riscossione degli interessi durante la fase di avviamento dell'azienda.
5/17

6013 Gli interessi devono essere pagati annualmente. L'UCC di Ginevra comunica all'assicurato il loro ammontare nonché il luogo e il termine di pagamento.
5/17 Il tasso di interesse è attualmente del 2 per cento ed è stabilito in base ai prestiti solitamente accordati dall'Amministrazione federale delle finanze. È un interesse fisso valido per tutta la durata di ammortamento.

6014 La durata di ammortamento è stabilita in base alle condizioni economiche del singolo caso, ma termina in linea di massima al raggiungimento dell'età pensionabile e non può assolutamente oltrepassare il momento in cui l'obiettivo al quale il prestito era destinato viene meno (ad es. durata di sfruttamento di una macchina).

42.4.3 Impianti aziendali

- 6015 La consegna di attrezzature aziendali avviene sotto forma di prestito e soltanto se la prestazione in denaro senza obbligo di rimborso non può essere presa in considerazione e se gli interessi e l'ammortamento dei prestiti non sono esigibili dall'assicurato. Un'altra premessa per la fornitura degli impianti aziendali è che l'ufficio AI possa trarne profitto quando l'assicurato non soddisfa più le condizioni per il loro utilizzo.
- 6016 Gli impianti aziendali rimangono di proprietà dell'AI e non possono essere lasciati all'utilizzo di terzi. Le spese di funzionamento, manutenzione, riparazione e rinnovo ed eventuali premi assicurativi non vanno a carico dell'AI.

42.4.4 Prestazioni di garanzia

- 6017 Le prestazioni di garanzia servono ad assicurare, al posto di una cauzione, eventuali crediti successivi di terzi e devono essere direttamente connesse all'avvio, la ripresa o l'ampliamento di un'attività lucrativa indipendente.
- 6018 Le prestazioni di garanzia sono da prendere in considerazione specie nei casi in cui sono più adeguate allo scopo rispetto ad altre forme di aiuto in capitale o nei casi in cui sono l'unico mezzo necessario per giustificare un'attività lucrativa indipendente.

42.5 Entità delle prestazioni

- 6019 Il genere e l'ammontare dell'aiuto in capitale dipendono dai mezzi propri dell'assicurato e dalle necessità dell'azienda, considerando le spese causate dall'invalidità e la possibilità o l'esigibilità del rimborso. Le prestazioni di terzi come gli aiuti agli investimenti da parte di Confederazione e Cantone cui hanno diritto anche le persone non invalide devono essere dedotte prima di accertare il fabbisogno finanziario determinante per stabilire l'aiuto in capitale.

- 6020 Possono essere concesse prestazioni in denaro senza obbligo di rimborso per un massimo di 15 000 franchi.
- 6021 In genere possono essere versati aiuti in capitale per un massimo di 100 000 franchi.
- 6022 A dipendenza del caso l'aiuto in capitale può essere di un unico o di più generi combinati. Determinante è l'adeguatezza economica.

42.6 Obblighi

- 6023 La concessione dell'aiuto in capitale è subordinata ai seguenti obblighi:
- l'aiuto in capitale deve essere utilizzato conformemente alle disposizioni e non può essere ceduto;
 - deve essere tenuta una contabilità regolare ed adeguata all'azienda;
 - il conto d'esercizio e il bilancio devono essere trasmessi spontaneamente all'ufficio AI tutti gli anni;
 - all'ufficio AI o a un organo da esso designato deve essere concesso, su richiesta, di prendere visione della gestione degli affari;
 - le rate d'ammortamento vanno versate puntualmente e senza attendere sollecitazioni sul conto dell'UCC di Ginevra (PC 17-226075-6);
 - gli interessi devono essere versati all'UCC di Ginevra entro il termine da esso stabilito;
 - l'intenzione di vendere gli impianti aziendali acquisiti con i fondi dell'AI deve essere segnalata preventivamente all'ufficio AI;

- gli eventi che mettono in pericolo il proseguimento dell'attività aziendale vanno segnalati immediatamente all'ufficio AI.

6024 La concessione di un aiuto in capitale destinato alla costruzione, alla ristrutturazione o all'acquisto di un immobile può essere subordinata all'iscrizione di un'ipoteca a favore dell'AI. Le relative spese vanno a carico dell'assicurato.

42.7 Procedura

42.7.1 Accertamento

6025 L'accertamento è effettuato dall'ufficio AI. La domanda
5/17 deve essere chiara e motivata in modo dettagliato. Per chiarire le componenti economiche e finanziarie della prevista attività lucrativa indipendente la domanda deve essere esaminata da uno specialista interno o esterno. Nell'Allegato VII è disponibile una lista di controllo per agevolare la redazione del rapporto.

6026 Soppresso
1/17

6027 Soppresso
1/18

6027.1 Soppresso
1/18

42.7.2 Decisione

6028 La decisione deve descrivere in modo particolareggiato l'oggetto e l'obiettivo dell'aiuto in capitale e indicare le modalità di pagamento e di rimborso nonché il tasso di interesse dei prestiti. Vanno precisati anche gli obblighi (v. N. 6023) ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto in capitale.

42.7.3 Pagamento

- 6029 L'importo è versato dall'UCC direttamente all'assicurato o a un terzo.
- 6030 Se l'aiuto in capitale è utilizzato per il risarcimento di prestazioni di terzi (ad es. fornitura di merci e impianti, fabbricazione di installazioni), i pagamenti vengono destinati direttamente ai creditori previo invio delle fatture oppure direttamente all'assicurato dietro presentazione delle ricevute.

42.7.4 Sorveglianza

- 6031 L'ufficio AI deve sorvegliare adeguatamente l'adempimento degli obblighi fino alla fine del periodo di ammortamento o fino alla scadenza dell'aiuto in capitale. Questo implica in particolare un controllo annuo dell'andamento degli affari, i cui risultati devono essere fissati per iscritto dall'ufficio AI, e il rispetto degli accordi di rimborso. Quando l'UCC segnala che un assicurato è in ritardo quanto al rimborso, bisogna procedere immediatamente ad una verifica.
- 6032 L'UCC sorveglia il pagamento degli acconti e degli interessi. In caso di irregolarità, informa senza indugio l'ufficio AI.
- 6033
5/17 Se la situazione personale o economica dell'assicurato è cambiata, l'ufficio AI può adeguare le modalità di rimborso o il tasso d'interesse.

42.7.5 Richiesta di rimborso

- 6034
5/17 Se l'assicurato cessa di esercitare l'attività lucrativa indipendente prima della fine della durata minima stabilita o non adempie agli obblighi contenuti nella decisione, l'ufficio AI deve avviare senza indugio una procedura di diffida con un termine di riflessione conformemente al N. 1009. Se en-

tro il termine stabilito l'assicurato non ritorna sulla sua decisione, l'ufficio AI deve esigere il rimborso dell'aiuto in capitale conformemente ai numeri marginali seguenti.

- 6035 Se si richiede il rimborso di una prestazione in denaro senza obbligo di rimborso, va rimborsato l'intero importo.
- 6036 Se si richiede il rimborso di un prestito, la persona debitrice deve rimborsare l'importo rimanente del prestito e gli interessi maturati.
- 6037 Giusta l'articolo 25 capoverso 1 LPGA, si può rinunciare parzialmente o totalmente ad esigere il rimborso di un aiuto in capitale.
- 6038 In ogni caso l'ufficio AI deve esigere il rimborso mediante decisione entro un anno a decorrere dal momento in cui ha avuto conoscenza del fatto (v. art. 25 cpv. 2 LPGA). Per conoscenza del fatto s'intende il momento in cui l'ufficio AI, prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto accorgersi che vi erano i presupposti per il rimborso.
- 6039 Incombe all'ufficio AI esigere il rimborso degli importi dovuti e, se del caso, avviare una procedura di esecuzione ai sensi della LEF.

6ª Parte: Rimborso delle spese ai fornitori di prestazioni

43. Principio

7001
1/19 Gli uffici AI, o i loro servizi di gestione dei contratti, concludono con i fornitori di prestazioni convenzioni per il rimborso di provvedimenti di cui agli articoli 14a–18 LAI nonché agli articoli 69 e 78 capoverso 3 OAI (art. 41 cpv. 1 lett. I OAI).

44. Fornitori di prestazioni

7002
1/19 Per fornitori di prestazioni si intendono le istituzioni (o parti di istituzioni) e gli operatori che attuano provvedimenti di reinserimento, d'accertamento e professionali ai sensi degli articoli 14a–18 LAI nonché degli articoli 69 e 78 capoverso 3 OAI. Possono offrire inoltre anche alloggi (internato), un accompagnamento residenziale oppure un accompagnamento al percorso formativo.

7003
1/19 Un fornitore di prestazioni può proporre una convenzione, se offre provvedimenti d'integrazione. Le proposte sono esaminate dall'ufficio AI. La conclusione di una convenzione non costituisce un diritto dei fornitori di prestazioni.

45. Convenzione (contratto di prestazioni)

7004
1/19 La convenzione (il contratto di prestazioni) disciplina in primo luogo il rapporto tra l'ufficio AI e il fornitore di prestazioni e può essere corredata di condizioni contrattuali generali. Se queste vengono adeguate, i partner contrattuali devono confermare per iscritto di averne preso atto. La convenzione (il contratto di prestazioni) o le condizioni contrattuali generali devono contemplare almeno i punti seguenti:

- partner contrattuali;
- basi giuridiche;
- mandato;

- tipo, contenuto, posizioni tariffali e prezzo delle prestazioni;
- obiettivi di prestazione e di risultato;
- prescrizioni per la garanzia della qualità;
- disposizioni in merito alla responsabilità civile e alla copertura in caso d'infortunio;
in conformità a la raccomandazione della commissione ad hoc Danni LAINF n. 01/2007 del 27 giugno 2018 sugli impieghi e i lavori a titolo di prova degli uffici AI, degli assicuratori LAINF e dell'aiuto sociale, disponibile solamente in [tedesco](#) e in [francese](#)
- diritti e obblighi delle parti;
- modalità di conteggio e di pagamento;
- disposizioni in merito all'IVA (inclusa/esclusa);
- modalità di disdetta o di modifica della convenzione;
- procedura in caso di controversie;
- prescrizioni in merito alla protezione dei dati.

46. Rimborso delle spese

- 7005
1/19 Il rimborso delle spese è effettuato mediante importo forfettario per singolo caso o in base a tariffe mensili, settimanali, giornaliere oppure orarie. Nell'ultimo caso deve essere chiaramente definito quali prestazioni possono essere fatturate (preparazione e attività successive, tragitto ecc.).
- 7006
1/19 In caso di misure organizzate a livello interistituzionale, gli uffici AI garantiscono una corretta e trasparente ripartizione dei costi tra i finanziatori coinvolti.

47. Garanzia della qualità e valutazione dell'efficacia

- 7007
1/19 I fornitori di prestazioni sono in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie, che sono determinanti e richieste per l'esercizio della loro attività.
- 7008
1/19 Gli uffici AI conducono periodicamente con i fornitori di prestazioni colloqui di garanzia della qualità o di analisi e do-

cumentano in maniera trasparente l'assunzione delle proprie responsabilità presentando annualmente all'UFAS un rapporto strutturato in modo uniforme sulle analisi. L'UFAS fornisce preventivamente agli uffici AI un modello di rapporto e un'analisi delle prestazioni fatturate

- 7009
1/19
- Gli uffici AI assicurano la valutazione dell'efficacia (reporting e controlling) dei fornitori e delle prestazioni che hanno fornito. I relativi processi sono illustrati nel SCI degli uffici AI. L'adeguatezza dei processi è verificata nel quadro di un processo di miglioramento costante
- 7010
1/19
- Se del caso, gli uffici AI sottopongono all'UFAS tutti i documenti e le informazioni disponibili sui singoli fornitori di prestazioni; in particolare possono presentare tutte le basi di calcolo per i prezzi dei servizi proposti

48. Scambio di informazioni

- 7011
1/19
- Gli uffici AI si scambiano informazioni sui contratti di prestazioni e sulle prestazioni esistenti attraverso una piattaforma informatica comune, accessibile a tutti gli uffici AI. L'UCC e l'UFAS dispongono di diritti di consultazione illimitati per la piattaforma.

7ª Parte: Entrata in vigore

8001 La presente circolare entra in vigore il 1º gennaio 2014.
1/16

Allegato I

Convenzione per il lavoro a titolo di prova

x—con indennità giornaliera AI --x /

x—con rendita AI--x

Modello

Azienda acquisitrice	« Azienda », «Via», «NPA», «Luogo»
- Responsabile	«Nome» «Cognome», «Funzione», n. di tel. «...»
Persona assicurata	«Sig.ra / Sig.» «Nome» « Cognome », «Via», «NPA», «Luogo» n. di tel. «...», n. d'assicurato «n. AVS»
Ufficio AI	Ufficio AI « Luogo », «Via», «NPA», «Località»
- Responsabile	«Nome» «Cognome», «Funzione», n. di tel. «...»

1. Contesto

... Breve descrizione della situazione

... Eventualmente breve descrizione della capacità al lavoro teorica dal punto di vista medico

2. Obiettivo del lavoro a titolo di prova

L'obiettivo del lavoro a titolo di prova è di valutare la resistenza e le capacità necessarie all'integrazione dell'assicurato sul mercato del lavoro primario. Si perseguono gli obiettivi individuali seguenti:

- ...

- ...

- ... Eventualmente aumento della presenza e/o del rendimento

3. Compiti e attività

Il signor / La signora x—Cognome e nome --x lavora nell'ambito x—descrizione sommaria dell'ambito professionale --x. Il signor / La signora si occupa di x—tipo di attività--x. Svolgerà prevalentemente i compiti seguenti:

x—descrizione dei compiti --x

x—descrizione dei compiti --x

4. Inizio, durata e termine

Il lavoro a titolo di prova inizia il x--data--x e termina il x--data--x.

Previo accordo tra le parti, la presente convenzione di lavoro a titolo di prova può essere disdetta anticipatamente qualora, ad esempio, l'obiettivo fissato abbia potuto essere raggiunto più rapidamente del previsto o qualora si ritenga che questo non possa essere raggiunto.

5. Grado di occupazione e orario di lavoro

In un primo tempo, il signor / la signora x—Cognome e nome --x lavora di regola al/all' x—grado di occupazione --x nell'ambito x— descrizione sommaria dell'ambito professionale--x.

Gli orari di lavoro sono rispettivamente x— dal lunedì al venerdì --x x—giorno della settimana--x x--mattino--x x—pomeriggio--x x—orario di lavoro--x.

Se l'obiettivo è l'aumento del grado di occupazione, la pianificazione deve essere maggiormente dettagliata, p. es. come segue:

- Mese di gennaio x giorni di lavoro a x ore (%)
- Mese di febbraio x giorni di lavoro a x ore (%)

I cambiamenti relativi al grado di occupazione sono discussi tra le parti.

Il signor / La signora x—Cognome e nome --x compila un modulo di presenza.

6. Basi giuridiche

Il lavoro a titolo di prova non crea un rapporto di lavoro ai sensi del Codice delle obbligazioni (CO). Tuttavia, le disposizioni del diritto del contratto di lavoro, per esempio diligenza e fedeltà, e le direttive e istruzioni di cui all'articolo 18a capoverso 3 lettere a–k LAI sono applicabili per analogia.

Il lavoro a titolo di prova può portare a un'assunzione a tempo indeterminato presso l'azienda d'impiego (denominata in seguito «azienda acquisitrice»). Tuttavia, non esiste alcun diritto ad una tale assunzione.

7. Indennità giornaliera / rendita

Durante il lavoro a titolo di prova, l'ufficio AI assume il versamento della rendita, se percepita al momento dell'inizio del provvedimento, e/o delle indennità giornaliera. L'azienda acquisitrice non versa alcun compenso all'assicurato.

8. Copertura assicurativa in caso di malattia e infortunio

Gli assicurati che lavorano a titolo di prova in un'azienda acquisitrice nel mercato del lavoro primario (senza contratto di lavoro) sono coperti, in caso di malattia e infortunio, dalla loro assicurazione malattie per quel che concerne le spese di cura. La perdita di guadagno è coperta dall'indennità giornaliera dell'AI (art. 20^{quater} OAI), ma unicamente se gli assicurati non hanno diritto a un'indennità giornaliera di un'altra assicurazione sociale obbligatoria o a un'indennità giornaliera di un'assicurazione facoltativa il cui importo equivalga almeno a quello dell'indennità giornaliera dell'assicurazione invalidità

Gli assicurati che lavorano a titolo di prova non sono coperti dall'assicurazione contro gli infortuni obbligatoria a carico dell'azienda acquisitrice, perché i provvedimenti d'integrazione dell'AI non creano un rapporto di lavoro ai sensi del CO (v. p. es. art. 18a cpv. 3 LAI). Gli infortuni non devono perciò essere dichiarati all'assicurazione contro gli infortuni dell'azienda acquisitrice e di conseguenza non influiscono sui premi assicurativi di quest'ultima. Non causano quindi né spese né rischi per l'azienda acquisitrice.

9. Compiti e responsabilità degli assicurati

- L'assicurato rispetta le istruzioni dell'azienda acquisitrice.
- Qualora non possa recarsi al lavoro, l'assicurato informa immediatamente l'azienda acquisitrice.

10. Compiti e responsabilità dei responsabili dell'integrazione negli uffici AI

- Accompagnamento del provvedimento (a beneficio dell'assicurato e dell'azienda acquisitrice), cura di contatti regolari
- Coordinamento dei colloqui / valutazione
- Redazione dei verbali

In caso di coaching professionale esterno:

- L'accompagnamento da parte del *job coach* esterno xx Nome, cognome, indirizzo, n. di tel. xx è fornito di comune accordo con l'ufficio AI.

11. Compiti e responsabilità dell'azienda acquisitrice

- L'azienda acquisitrice fornisce un posto di lavoro e verifica che l'assicurato benefici di un'introduzione, di istruzioni e di un accompagnamento adeguati.
- In caso di assenze di più di una settimana, l'azienda acquisitrice informa l'ufficio AI.
- In funzione della durata del lavoro a titolo di prova, al termine del provvedimento l'azienda acquisitrice redige un certificato di lavoro o un'attestazione di lavoro.

12. Valutazione

Il lavoro a titolo di prova è valutato. Di regola, i punti seguenti sono discussi nel corso di un colloquio:

- Presenza durante il lavoro a titolo di prova
- Rendimento
- Evoluzione durante il lavoro a titolo di prova
- Raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 2 della presente convenzione.

13. Obbligo d'informazione reciproca

Le parti hanno l'obbligo di informarsi reciprocamente qualora le condizioni essenziali siano cambiate o qualora sorgano difficoltà durante il lavoro a titolo di prova.

x--Luogo e data--x

Nome dell'azienda acquisitrice	Nome dell'assicurato	Nome del case manager dell'ufficio AI